SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 aprile 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 14

Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 4 aprile 2016, n. **55**.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013;

b) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 26 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)* della presente legge.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, valutati in euro 9.497 a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese pari a euro 13.900 a decorrere dall'anno 2015, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, valutati in euro 27.185 a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese pari a euro 5.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di missione di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO

TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PANAMA

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, qui di seguito denominati "Parti Contraenti";

desiderando di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e della mutua assistenza;

ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca norme di assistenza giudiziaria in materia penale;

hanno stabilito quanto segue:

Art. 1.

Oggetto

1. Le Parti Contraenti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale.

2. Tale assistenza comprende:

(a) la ricerca e l'identificazione di persone;

(b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;

(c) la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorità competente dello Stato Richiedente;

(d) l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;

(e) l'espletamento e la trasmissione di perizie;

(f) l'assunzione di testimonianze o di altre dichiarazioni;

(g) l'assunzione di interrogatori;

(h) il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altri atti processuali;

(i) l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di cose;

(j) l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni;

(k) la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;

(l) lo scambio di informazioni in materia di diritto;

(m) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi dello Stato Richiesto.

3. Il presente Trattato non si applica:

(a) all'esecuzione di ordini di arresto o di altre misure restrittive della libertà personale;

(b) all'estradizione di persone;

(c) all'esecuzione di sentenze penali pronunciate nello Stato Richiedente;

(d) al trasferimento della persona condannata ai finì dell'esecuzione della pena;

(e) al trasferimento dei procedimenti penali.

4. Il presente Trattato si applica esclusivamente alla reciproca assistenza giudiziaria tra le Parti Contraenti.

Art. 2.

Doppia Incriminazione

1. L'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale si procede non costituisce reato nello Stato Richiesto e laddove ciò non sia vietato dalla sua legislazione nazionale.

2. Tuttavia, quando la richiesta di assistenza si riferisce all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni ed altri atti che incidono su diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza è prestata solo se il fatto per cui si procede è previsto come reato anche dall'ordinamento giuridico dello Stato Richiesto.

Art. 3.

Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza

1. Lo Stato Richiesto può rifiutare, in tutto o in parte, di concedere l'assistenza richiesta:

(a) se la richiesta di assistenza è contraria alla propria legislazione nazionale o non è conforme alle disposizioni del presente Trattato;

(b) se la richiesta si riferisce ad un reato di natura politica o ad un reato connesso ad un reato politico. A tal fine non si considerano reati politici:

i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;

ii) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;

(c) se il reato per cui si procede è punito dallo Stato Richiedente con una pena di specie vietata dalla legge dello Stato Richiesto;

(d) se ha fondati motivi per ritenere che la richiesta è avanzata al fine di indagare, perseguire, punire o promuovere altre azioni nei confronti della persona richiesta per motivi attinenti a razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;

(e) se ha già in corso un procedimento penale, o ha già pronunciato una sentenza definitiva, nei confronti della stessa persona e con riferimento allo stesso reato di cui alla richiesta di assistenza giudiziaria;

(f) se ritiene che l'esecuzione della richiesta può compromettere la sua sovranità, sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.

2. Lo Stato Richiesto può rinviare l'esecuzione della richiesta di assistenza se la stessa interferisce con un procedimento penale in corso nello Stato Richiesto.

3. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l'esecuzione, lo Stato Richiesto ha la facoltà di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. A tal fine, le Autorità Centrali di ciascuno Stato, designate ai sensi dell'articolo 4 del presente Trattato, si consultano e, se lo Stato Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta è eseguita in conformità alle modalità convenute.

4. Quando lo Stato Richiesto rifiuta o rinvia l'assistenza giudiziaria informa per iscritto Io Stato Richiedente delle ragioni del rifiuto o del rinvio.

Art. 4.

Autorità Centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le richieste di assistenza giudiziaria dovranno essere presentate dalle Autorità Centrali designate dalle Parti Contraenti. Le Autorità Centrali comunicheranno direttamente tra loro per l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato.

2. Per la Repubblica italiana l'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia e per la Repubblica del Panama è il Ministerio de Gobierno;

3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, gli eventuali cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.

Art. 5.

Forma e Contenuto della Richiesta

1. La richiesta di assistenza è formulata per iscritto e deve recare la firma e il timbro dell'Autorità richiedente in conformità alle norme interne.

2. La richiesta di assistenza deve contenere quanto segue:

(a) l'identificazione dell'Autorità procedente;

(b) la descrizione dei fatti per cui si procede, ivi compresi il tempo e il luogo del commesso reato ed eventuali danni cagionati, nonché la loro qualificazione giuridica;

(c) l'indicazione delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che può essere inflitta;

(d) la descrizione delle attività di cooperazione richieste;

(e) l'indicazione del termine entro il quale la richiesta dovrebbe essere eseguita, nei casi di urgenza motivata;

(f) l'indicazione delle persone che si chiede di autorizzare ad essere presenti all'esecuzione della richiesta, in conformità al successivo articolo 6 paragrafo 3;

(g) le informazioni necessarie per l'assunzione della prova mediante videoconferenza, in conformità al successivo articolo 14 paragrafo 5.

3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario e ove possibile, deve altresì contenere quanto segue:

(a) le informazioni sull'identità delle persone soggette ad indagine o a procedimento penale;

(b) le informazioni sull'identità della persona da identificare o da rintracciare e sul luogo in cui può trovarsi;

(c) le informazioni sull'identità e la residenza della persona destinataria della notifica e la sua qualità in relazione al procedimento, nonché il modo in cui la notifica deve essere eseguita;

(d) le informazioni sull'identità e sulla residenza della persona che deve rendere testimonianza o altre dichiarazioni;

(e) l'ubicazione e la descrizione del luogo o della cosa da ispezionare o esaminare;

(f) l'ubicazione e la descrizione del luogo da perquisire e l'indicazione dei beni da sequestrare o confiscare;

(g) l'indicazione delle procedure particolari che si desidera vengano seguite dallo Stato Richiesto per dare esecuzione alla richiesta e le relative ragioni;

(h) l'indicazione delle eventuali esigenze di riservatezza;

(i) qualsiasi altra informazione che possa facilitare l'esecuzione della richiesta.

4. Se lo Stato Richiesto ritiene che il contenuto della richiesta non sia sufficiente a soddisfare le condizioni del presente Trattato, ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni.

5. La richiesta di assistenza giudiziaria e la documentazione giustificativa presentata ai sensi del presente articolo sono accompagnate da una traduzione nella lingua dello Stato Richiesto.

6. La richiesta di assistenza giudiziaria, presentata attraverso le Autorità Centrali di cui al precedente articolo 4, può essere preliminarmente inoltrata con mezzi di comunicazione rapida, compresi telex, fax e posta elettronica. In tal caso, la formale richiesta deve pervenire entro sessanta giorni, pena la caducazione della richiesta di assistenza.

Art. 6.

Esecuzione della Richiesta

1. Lo Stato Richiesto dà immediata esecuzione alla richiesta di assistenza in conformità alla sua legislazione nazionale. A tal fine, l'Autorità competente dello Stato Richiesto emette gli ordini di comparizione, i mandati di perquisizione, i provvedimenti di sequestro o confisca o qualsiasi altro atto necessario all'esecuzione della richiesta.

2. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione nazionale, lo Stato Richiesto esegue la richiesta di assistenza secondo le modalità indicate dallo Stato Richiedente.

3. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione nazionale, lo Stato Richiesto può autorizzare le persone specificate nella richiesta di assistenza giudiziaria ad essere presenti all'esecuzione della stessa. A tal fine,

lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente circa la data ed il luogo dell'esecuzione della richiesta di assistenza. Le persone così autorizzate possono, tramite le Autorità competenti dello Stato Richiesto, rivolgere domande in relazione alle attività di assistenza, acquisire direttamente, nel corso dell'assunzione della prova, documentazione attinente alla prova stessa o chiedere l'esecuzione di altri atti istruttori comunque collegati a dette attività.

4. Lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente riguardo all'esito dell'esecuzione della richiesta. Se l'assistenza richiesta non può essere fornita, lo Stato Richiesto ne dà immediata comunicazione allo Stato Richiedente, indicandone i motivi.

5. Se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza giudiziaria invoca immunità, prerogative, diritti o incapacità secondo la legislazione nazionale dello Stato Richiesto, la questione è risolta dall'Autorità competente dello Stato Richiesto anteriormente all'esecuzione della richiesta e l'esito viene comunicato allo Stato Richiedente attraverso le rispettive Autorità Centrali. Se la persona invoca immunità, prerogative, diritti o incapacità secondo la legislazione nazionale dello Stato Richiedente, di tale invocazione è data comunicazione attraverso le rispettive Autorità Centrali, affinché l'Autorità competente dello Stato Richiedente decida al riguardo.

Art. 7.

Ricerca di Persone

In conformità alle disposizioni del presente Trattato, lo Stato Richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nelle richieste di assistenza giudiziaria che presumibilmente si trovano nel suo territorio.

Art. 8.

Citazioni e Notifiche

1. Lo Stato Richiesto provvede a effettuare le citazioni e a notificare i documenti trasmessi dallo Stato Richiedente in conformità alla sua legislazione nazionale.

2. Lo Stato Richiesto, dopo avere eseguito la notifica, fa pervenire allo Stato Richiedente un attestato di avvenuta notifica recante la firma o il timbro dell'Autorità notificante, con l'indicazione della data, ora, luogo e modalità della consegna, nonché della persona a cui sono stati consegnati i documenti. Quando la notifica non è eseguita, lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente e comunica i motivi della mancata notifica.

3. Le richieste di notifica di citazioni a comparire devono essere formulate allo Stato Richiesto entro il termine previsto al paragrafo 2 dell'articolo 10.

4. Al momento della notifica della citazione a comparire la persona citata deve essere avvisata delle conseguenze cui può incorrere, secondo la legislazione nazionale, in caso di mancata comparizione.

Art. 9.

Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto

1. Lo Stato Richiesto, in conformità alla sua legislazione nazionale, assume nel suo territorio le dichiarazioni di testimoni, parti offese, persone sottoposte ad indagini o a procedimento penale, periti o altre persone, nonché acquisisce gli atti, i documenti e le altre prove indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria e li trasmette allo Stato Richiedente.

2. Lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente della data e del luogo dello svolgimento dell'attività probatoria di cui al paragrafo precedente, anche per le finalità di cui al paragrafo 3 dell'articolo 6. Se necessario, le Autorità Centrali si consultano al fine di stabilire una data conveniente per entrambi gli Stati.

3. La persona citata a rendere dichiarazioni ha facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione dello Stato Richiesto o dello Stato Richiedente lo consente; a tal fine, lo Stato Richiedente deve farne espressa menzione nella richiesta di assistenza.

4. Lo Stato Richiesto ammette la presenza del difensore della persona citata a rendere dichiarazioni, laddove ciò sia previsto dalla legislazione dello Stato Richiedente e non sia vietato da quella dello Stato Richiesto.

5. I documenti e gli altri elementi di prova ai quali si sia riferita la persona citata a rendere dichiarazioni possono essere acquisiti e sono ammissibili nello Stato Richiedente come mezzo di prova in conformità all'ordinamento di questo Stato.

Art. 10.

Assunzione Probatoria nello Stato Richiedente

1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, cita una persona a comparire dinanzi all'Autorità competente nel territorio dello Stato Richiedente al fine di rendere interrogatorio, testimonianza o altro tipo dì dichiarazioni, di essere ascoltata come perito ovvero di compiere altre attività processuali.

2. Lo Stato Richiedente trasmette allo Stato Richiesto la richiesta di notifica della citazione a comparire dinanzi ad un'Autorità del territorio dello Stato Richiedente almeno sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che lo Stato Richiedente abbia concordato un limite di tempo inferiore per i casi urgenti.

Art. 11.

Garanzie e Principio di Specialità

1. La persona che si trova nel territorio dello Stato Richiedente ai sensi del precedente articolo 10:

(a) non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale dallo Stato Richiedente in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato;

(b) non può essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni né a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato Richiesto e della persona stessa.

2. Il paragrafo 1 del presente Articolo cessa di avere effetto se la persona ivi menzionata:

(a) non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro il termine di trenta giorni dal momento in cui è stata ufficialmente informata che la sua presenza non è più necessaria. Tale termine non comprende il periodo durante il quale la persona non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente per cause di forza maggiore;

(b) avendo lasciato il territorio dello Stato Richiedente, volontariamente vi fa ritorno.

3. Il testimone o il perito, ascoltati in conformità agli articoli 9 e 10, sono responsabili per il contenuto della dichiarazione testimoniale o della relazione peritale ovvero per altro comportamento penalmente rilevante commesso nel corso della comparizione, in conformità alle rispettive legislazioni dello Stato Richiesto e dello Stato Richiedente e fatta salva la rispettiva giurisdizione di ciascuno Stato sul fatto.

Art. 12.

Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute

1. Quando, ai sensi dell'articolo 14 paragrafo 4, non è possibile l'effettuazione della videoconferenza, lo Stato Richiesto, a domanda dello Stato Richiedente, ha facoltà di trasferire temporaneamente nello Stato Richiedente una persona detenuta nel proprio territorio al fine di consentirne la comparizione dinanzi ad un'Autorità competente dello Stato Richiedente affinché renda interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni, ovvero partecipi ad altri atti processuali, purché la persona interessata vi acconsenta e sia stato preventivamente raggiunto un accordo scritto tra gli Stati riguardo al trasferimento ed alle sue condizioni.

2. Il trasferimento temporaneo della persona può essere eseguito a condizione che:

(a) non interferisca con indagini o procedimenti penali, in corso nello Stato Richiesto, nei quali debba intervenire tale persona;

(b) la persona trasferita sia mantenuta dallo Stato Richiedente in stato di detenzione.

3. Il periodo trascorso in stato di detenzione nello Stato Richiedente è computato ai fini dell'esecuzione della pena inflitta nello Stato Richiesto.

4. Quando per l'esecuzione del trasferimento temporaneo sia previsto il transito della persona detenuta attraverso il territorio di uno Stato terzo, è cura dello Stato Richiedente presentare, ove necessaria, apposita domanda di transito alle competenti Autorità dello Stato terzo ed informare in tempo utile lo Stato Richiesto dell'esito della stessa, trasmettendo la relativa documentazione.

5. Lo Stato Richiedente riconsegna immediatamente allo Stato Richiesto la persona trasferita al termine delle attività di cui al paragrafo 1 del presente Articolo ovvero alla scadenza di altro termine specificamente convenuto dalle Autorità Centrali dei due Stati.

6. Alla persona trasferita temporaneamente in conformità al presente articolo, sono riconosciute, ove applicabili, le garanzie di cui all'articolo 11.

7. Il trasferimento temporaneo può essere rifiutato dallo Stato Richiesto per fondati motivi.

Art. 13.

Protezione di Vittime, Testimoni ed altri Partecipanti al Procedimento Penale

In caso fosse necessario o al fine di garantire i risultati delle indagini e la corretta amministrazione della giustizia, entrambi gli Stati adottano le misure previste nel proprio ordinamento giuridico interno per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati ed alle attività di assistenza richieste.

Art. 14.

Comparizione mediante Videoconferenza

1. Se una persona si trova nel territorio dello Stato Richiesto e deve essere ascoltata in qualità di testimone o perito dalle Autorità competenti dello Stato Richiedente, quest'ultimo può chiedere che la comparizione abbia luogo per videoconferenza, in conformità alle disposizioni di questo articolo, se risulta inopportuno o impossibile che la persona si presenti volontariamente nel suo territorio.

2. La comparizione per videoconferenza può essere, altresì, richiesta per l'interrogatorio di persona sottoposta ad indagine o a procedimento penale e per la partecipazione di tale persona all'udienza, se questa vi acconsente e se ciò non è vietato dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato. In questo caso, deve essere permesso al difensore della persona che compare di essere presente nel luogo in cui questa si trova nello Stato Richiesto ovvero dinanzi all'Autorità giudiziaria dello Stato Richiedente, consentendosi al difensore di poter comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito.

3. La comparizione mediante videoconferenza deve essere sempre effettuata nel caso in cui la persona che deve essere ascoltata o interrogata è detenuta nel territorio dello Stato Richiesto.

4. Lo Stato Richiesto autorizza la comparizione per videoconferenza sempre che disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.

5. Le richieste di comparizione per videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto nell'articolo 5, i motivi per i quali è inopportuno o impossibile che la persona in libertà da ascoltare o interrogare si presenti personalmente nello Stato Richiedente, nonché recare l'indicazione dell'Autorità competente e dei soggetti che riceveranno la dichiarazione.

6. L'Autorità competente dello Stato Richiesto cita a comparire la persona in conformità alla propria legislazione.

7. Con riferimento alla comparizione per videoconferenza si applicano le seguenti posizioni:

(a) le Autorità competenti di entrambi gli Stati sono presenti durante l'assunzione probatoria, se necessario assistite da un interprete. L'Autorità competente dello Stato Richiesto provvede all'identificazione della persona comparsa ed assicura che l'attività sia svolta in conformità al proprio ordinamento giuridico interno. Quando l'Autorità competente dello Stato Richiesto dovesse ritenere che, nel corso dell'assunzione probatoria, non siano rispettati i principi fondamentali della propria legislazione, adotta immediatamente le misure necessarie affinché l'attività si svolga in conformità a detti principi;

(b) le Autorità competenti di entrambi gli Stati si accordano in ordine alle misure di protezione della persona citata, quando ciò sia necessario;

(c) a richiesta dello Stato Richiedente o della persona comparsa, lo Stato Richiesto fornirà un interprete, quando ciò sia necessario;

(d) la persona citata a rendere dichiarazioni ha facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione dello Stato Richiesto o dello Stato Richiedente lo consente.

8. Salvo quanto stabilito al precedente punto (b), l'Autorità competente dello Stato Richiesto redige, al termine della comparizione, un verbale in cui è indicata la data ed il luogo della comparizione, l'identità della persona comparsa, le generalità e la qualifica di tutte le altre persone che hanno partecipato all'attività e le condizioni tecniche in cui è avvenuta l'assunzione probatoria. L'originale del verbale è tempestivamente trasmesso dall'Autorità competente dello Stato Richiesto all'Autorità competente dello Stato Richiedente, per il tramite delle rispettive Autorità Centrali designate ai sensi dell'articolo 4.

9. Le spese sostenute dallo Stato Richiesto per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dallo Stato Richiedente, salvo che lo Stato Richiesto rinunzi in tutto o in parte al rimborso.

10. Lo Stato Richiesto può consentire la videoconferenza per finalità diverse da quelle specificate ai precedenti paragrafi 1 e 2, ivi compreso per effettuare riconoscimento di persone, di cose o confronti.

Art. 15.

Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici

1. Lo Stato Richiesto fornisce allo Stato Richiedente copia conforme degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici, accessibili al pubblico.

2. Lo Stato Richiesto può fornire copia conforme degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici, non accessibili al pubblico, nella stessa misura ed alle stesse condizioni in cui sarebbero accessibili alle Autorità competenti o agli organi di polizia dello Stato Richiesto. È discrezione dello Stato Richiesto respingere, interamente o in parte, tale richiesta.

Art. 16.

Produzione di Documenti, Atti e Cose

1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la trasmissione di altri documenti o atti, diversi da quelli di cui al precedente articolo 15, lo Stato Richiesto ha facoltà di trasmetterne copie conformi. Tuttavia, laddove lo Stato Richiedente richieda esplicitamente la trasmissione degli originali, lo Stato Richiesto soddisfa tale esigenza nei limiti del possibile.

2. Laddove ciò non contrasti con la legislazione dello Stato Richiesto, i documenti e l'altro materiale da trasmettere allo Stato Richiedente in conformità al presente articolo devono essere certificati secondo le modalità stabilite dallo Stato Richiedente al fine di renderli ammissibili ai sensi della legislazione di detto Stato.

3. Gli originali dei documenti e degli atti, nonché le cose trasmesse allo Stato Richiedente sono restituiti non appena possibile allo Stato Richiesto, se quest'ultimo fa richiesta.

Art. 17.

Perquisizioni, Sequestri e Confisca

1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, esegue le indagini richieste per accertare se nel suo territorio siano presenti denaro, valori o beni proventi di reato o pertinenti al reato e comunica allo Stato Richiedente i risultati delle indagini. Nel formulare la richiesta, lo Stato Richiedente comunica allo Stato Richiesto le ragioni che lo inducono a ritenere che nel territorio di quest'ultimo possano trovarsi denaro, valori o beni proventi di reato o pertinenti al reato.

2. Una volta rintracciati denaro, valori o beni proventi di reato o pertinenti al reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, adotta le misure previste dalla sua legislazione nazionale al fine di congelare, sequestrare e confiscare le cose suindicate, in conformità all'articolo 6 del presente Trattato.

3. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto trasferisce, in tutto o in parte, allo Stato Richiedente denaro, valori o beni proventi di reato o pertinenti al reato ovvero le somme conseguite mediante la vendita dei valori e dei beni suindicati, alle condizioni che saranno concordate tra gli Stati stessi.

4. Nell'applicare il presente Articolo sono comunque rispettati i diritti dello Stato Richiesto e dei terzi in buona fede su denaro, valori o beni proventi di reato o pertinenti al reato.

Art. 18.

Informazioni Bancarie e Finanziarie

1. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta a procedimento penale è titolare di uno o più conti o altri rapporti contrattuali presso

le banche ubicate nel suo territorio e fornisce allo Stato Richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili.

2. La richiesta di accertamento di cui al paragrafo 1 del presente Articolo può riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche.

3. Lo Stato Richiesto comunica tempestivamente allo Stato Richiedente l'esito degli accertamenti effettuati.

4. L'assistenza di cui al presente Articolo non può essere rifiutata per motivi di segreto bancario.

Art. 19.

Compatibilità con altri Strumenti di Cooperazione o Assistenza

1. Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i diritti riconosciuti e gli obblighi assunti da ciascuno Stato derivanti dalla firma di altri accordi internazionali.

2. Il presente Trattato non impedisce agli Stati di prestare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici. A tal fine, l'assistenza giudiziaria può essere richiesta anche per:

(a) la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati;

(b) l'esecuzione di attività di consegna controllata da eseguirsi nel territorio dello Stato Richiesto;

(c) l'ausilio allo svolgimento di attività sotto copertura da parte di agenti delle forze dell'ordine dello Stato Richiedente nel territorio dello Stato Richiesto;

(d) l'esecuzione, da parte di agenti delle forze dell'ordine dello Stato Richiedente nel territorio dello Stato Richiesto, di servizi di osservazione, pedinamento e controllo di persone sospettate di avere partecipato alla commissione di gravi reati.

3. Con riferimento alle attività di assistenza previste al paragrafo 2 del presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni:

(a) l'attività di assistenza è concessa a condizione che il fatto per cui si procede sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti giuridici degli Stati, come previsto al paragrafo 2 dell'articolo 2;

(b) la richiesta di assistenza è valutata e decisa dall'Autorità competente dello Stato Richiesto, caso per caso, in conformità alla propria legislazione nazionale ed alle disposizioni del presente Trattato;

(c) l'Autorità che procede dello Stato Richiedente e l'Autorità competente dello Stato Richiesto si accordano direttamente e preventivamente su tutti i dettagli dell'attività, tra i quali l'organizzazione, le procedure operative da seguire, i soggetti che partecipano ed il loro ruolo, le specifiche condizioni da osservare, la durata dell'attività. Quanto è convenuto è comunicato alle Autorità Centrali designate ai sensi dell'articolo 4;

(d) l'attività di assistenza è eseguita in conformità alle procedure previste dalla legislazione dello Stato Richiesto e sotto il controllo e la direzione dell'Autorità competente di questo Stato;

(e) oltre che per i motivi indicati all'articolo 3, lo Stato Richiesto può rifiutare di prestare assistenza giudiziaria, prendendo in considerazione la natura o la minore gravità del reato per cui si procede ovvero per altre fondate ragioni dì cui informa lo Stato Richiedente.

Art. 20.

Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali

Ai fini del procedimento penale nel quale è formulata la richiesta di assistenza giudiziaria, lo Stato Richiesto trasmette allo Stato Richiedente le informazioni sui procedimenti, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti delle persone oggetto della richiesta.

Art. 21.

.Scambio di Informazioni sulla Legislazione

Le Parti, su richiesta, si scambiano informazioni sulle leggi vigenti, o precedentemente in vigore nei loro Stati, ai fini all'applicazione del presente Trattato.

Art. 22.

Esclusione della Legalizzazione e Validità di Atti e Documenti

Gli atti ed i documenti forniti in conformità al presente Trattato non richiedono ulteriori legalizzazioni, certificazioni o autenticazioni ed hanno piena efficacia probatoria nello Stato Richiedente.

Art. 23.

Riservatezza delle informazioni

Entrambi gli Stati si impegnano a rispettare e mantenere il carattere di segretezza o riservatezza della richiesta di assistenza, della documentazione e delle informazioni ricevute o fornite.

Art. 24.

Spese

1. Lo Stato Richiesto sostiene le spese per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria. Tuttavia sono a carico dello Stato Richiedente:

(a) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiesto per le persone di cui all'articolo 6 paragrafo 3;

(b) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiedente per le persone di cui all'articolo 10;

(c) le spese relative all'esecuzione della richiesta di cui all'articolo 12;

(d) le spese per le finalità di cui all'articolo 13;

(e) le spese per la videoconferenza, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 14 paragrafo 9;

(f) le spese e gli onorari spettanti ai periti;

(g) le spese per la traduzione, l'interpretariato e la trascrizione;

(h) le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato.

2. Quando l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano allo scopo di concordare le condizioni alle quali la richiesta stessa deve avere esecuzione e i criteri di suddivisione delle spese.

Art. 25.

Soluzione delle Controversie

1. Qualsiasi controversia dovuta all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione tra le Autorità Centrali.

2. Se esse non raggiungono un accordo, sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.

Art. 26.

Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione

1. Il presente Trattato entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 del presente articolo e sarà parte del presente Trattato.

3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avrà effetto il centoottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.

4. Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Panama, il giorno 25 del mese 11 dell'anno 2013 in due originali ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica del Panama

ALLEGATO

TRATTATO DI ESTRADIZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PANAMA

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e della mutua assistenza;

ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione;

hanno stabilito quanto segue:

Art. 1.

Obbligo di Estradare

Ciascuna Parte Contraente, in conformità alle disposizioni del presente Trattato e su domanda dello Stato Richiedente, si impegna ad estradare all'altra Parte le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva.

Art. 2.

Reati che danno luogo all'Estradizione

1. Ai fini di questo Trattato, l'estradizione può essere concessa quando:

a) la richiesta di estradizione è formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato è punibile, ai sensi della legge di entrambi gli Stati, con una pena detentiva di almeno un anno;

b) la richiesta di estradizione è formulata per eseguire una condanna definitiva ad una pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale, per un reato punibile ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e al momento della presentazione della domanda la durata della pena o della restrizione ancora da espiare è di almeno sei mesi.

2. Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato è denominato con la stessa terminologia.

3. L'estradizione è concessa anche se il reato oggetto della richiesta è stato commesso fuori dal territorio dello Stato Richiedente, sempre che la legge dello Stato Richiesto autorizzi il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio.

4. Se la richiesta di estradizione riguarda due o più reati, ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e purché uno di essi soddisfi le condizioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, lo Stato Richiesto può concedere l'estradizione per tutti quei reati.

Art. 3.

Motivi di Rifiuto Obbligatori

L'estradizione non è concessa:

a) se il reato per il quale è richiesta è considerato dallo Stato Richiesto come un reato politico o come un reato connesso a un siffatto reato. A tal fine, non sono considerati reati politici:

1) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;

2) i reati di terrorismo, né qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti.

b) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione è stata presentata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento penale può essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;

c) se il reato per il quale l'estradizione è richiesta potrebbe essere punito dallo Stato Richiedente con una pena vietata dalla legge dello Stato Richiesto;

d) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che, nello Stato Richiedente, la persona richiesta è stata sottoposta o sarà sottoposta, per il reato per il quale è domandata l'estradizione, ad un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa ovvero ad un trattamento crudele, inumano, degradante o qualsiasi altra azione od omissione che violi i suoi diritti fondamentali. La circostanza che il procedimento si è svolto in contumacia non costituisce di per sé motivo di rifiuto dell'estradizione;

e) se, per il reato oggetto della richiesta di estradizione, la persona richiesta è stata già definitivamente giudicata dalle Autorità competenti dello Stato Richiesto;

f) se, per il reato per il quale è domandata l'estradizione, lo Stato Richiesto ha concesso amnistia, indulto o grazia ovvero è intervenuta prescrizione o estinzione del reato o della pena;

g) se il reato per il quale è domandata l'estradizione costituisce soltanto un reato militare secondo la legge dello Stato Richiesto;

h) se lo Stato Richiesto ha concesso asilo politico alla persona richiesta;

i) se lo Stato Richiesto ritiene che la concessione della estradizione possa compromettere la sua sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.

Art. 4.

Motivi di Rifiuto Facoltativi

L'estradizione può essere rifiutata in una delle seguenti circostanze:

a) se il reato per il quale l'estradizione è richiesta è soggetto alla giurisdizione dello Stato Richiesto conformemente al proprio diritto interno e la persona richiesta è sottoposta o sarà sottoposta a procedimento penale dalle Autorità competenti del medesimo Stato per lo stesso reato per cui l'estradizione è domandata;

b) se lo Stato Richiesto, nel tenere conto della gravità del reato e degli interessi dello Stato Richiedente, ritiene che l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'età, delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona richiesta.

Art. 5.

Estradizione del Cittadino

1. Ciascuno Stato ha il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini.

2. Nel caso dì rifiuto dell'estradizione e a domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto sottopone il caso alle proprie Autorità competenti per l'instaurazione di un procedimento penale ai sensi della legge interna. A tale scopo, lo Stato Richiedente fornisce gratuitamente allo Stato Richiesto, per mezzo delle Autorità Centrali di cui al successivo articolo 6, le prove, la documentazione ed ogni altro elemento utile in suo possesso.

3. Lo Stato Richiesto comunica prontamente allo Stato Richiedente il seguito riservato alla domanda e l'esito del procedimento.

Art. 6.

Autorità Centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità Centrali designate dalle Parti Contraenti trasmettono le richieste di estradizione e comunicano direttamente tra loro.

2. Le Autorità Centrali sono il Ministero della Giustizia della Repubblica italiana e il Ministerio de Relaciones Exteriores della Repubblica del Panama.

3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, i cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.

Art. 7.

Richiesta di Estradizione e Documenti Necessari

1. La richiesta di estradizione è formulata per iscritto e deve contenere quanto segue, nel suo corpo o in atti allegati:

a) l'indicazione dell'Autorità richiedente;

b) qualsiasi informazione utile ad identificare la persona richiesta o a determinare dove si trovi, quali il nome, la data di nascita, il sesso, la nazionalità, la professione, il domicilio o la residenza della persona richiesta, i dati del documento di identificazione e, se disponibili, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della stessa;

c) un'esposizione dei fatti costituenti il reato per il quale l'estradizione è richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonché la loro qualificazione giuridica;

d) il testo delle disposizioni di legge applicabili, comprese quelle sulla procedibilità, sulla prescrizione e sulla pena che può essere inflitta;

e) il testo delle disposizioni di legge che conferiscono la giurisdizione allo Stato Richiedente, nel caso in cui il reato oggetto della richiesta di estradizione sia stato commesso fuori dal territorio di questo Stato.

2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, la richiesta di estradizione deve essere accompagnata:

a) dalla copia conforme all'originale dell'ordine di arresto emesso dall'Autorità competente dello Stato Richiedente, quando la richiesta ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale;

b) dalla copia conforme all'originale della sentenza esecutiva e dall'indicazione della pena già eseguita, quando la richiesta ha lo scopo di dare esecuzione ad una condanna nei confronti della persona richiesta.

3. La richiesta di estradizione e tutti i documenti a sostegno presentati dallo Stato Richiedente ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2 sono sottoscritti dalle Autorità competenti dello Stato Richiedente e sono accompagnati dalla traduzione nella lingua dello Stato Richiesto.

Art. 8.

Informazioni Supplementari

1. Se le informazioni fornite dallo Stato Richiedente a sostegno della richiesta di estradizione non sono sufficienti per permettere allo Stato Richiesto di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultimo Stato può richiedere che siano fornite le necessarie informazioni aggiuntive entro quarantacinque giorni.

2. La mancata presentazione delle informazioni supplementari entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente Articolo equivale a rinuncia alla richiesta di estradizione. Tuttavia, allo Stato Richiedente non è preclusa la possibilità di avanzare una nuova richiesta di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato.

Art. 9.

Decisione

1. Lo Stato Richiesto decide sulla richiesta di estradizione in conformità alle procedure previste nel proprio diritto interno ed informa prontamente lo Stato Richiedente sulla sua decisione.

2. Se lo Stato Richiesto rifiuta in tutto o in parte la richiesta di estradizione, i motivi del rifiuto sono notificati allo Stato Richiedente.

Art. 10.

Principio di Specialità

1. La persona estradata in conformità al presente Trattato non può essere sottoposta a procedimento penale, giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di una condanna, né sottoposta a qualsiasi altro provvedimento restrittivo della libertà personale, nello Stato Richiedente, per qualsiasi reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, salvo che:

a) la persona estradata, dopo aver lasciato il territorio dello Stato Richiedente, vi abbia fatto ritorno volontariamente;

b) la persona estradata non abbia lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro quarantacinque giorni da quando ha avuto la possibilità di farlo. Tuttavia, tale periodo non comprende il tempo durante il quale tale persona non ha lasciato lo Stato Richiedente per cause di forza maggiore;

c) lo Stato Richiesto vi acconsenta. In tale caso, lo Stato Richiesto, previa specifica domanda dello Stato Richiedente, può prestare il consenso al perseguimento della persona estradata o all'esecuzione di una condanna nei confronti della stessa, per altro reato differente da quello che ha motivato la richiesta di estradizione, in conformità alle condizioni e nei limiti stabiliti nel presente Trattato. Al riguardo:

i. lo Stato Richiesto può richiedere allo Stato Richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni indicati nell'articolo 7;

ii. in attesa della decisione sulla domanda avanzata, la persona estradata può essere detenuta dallo Stato Richiedente nei limiti di quarantacinque giorni dalla ricezione della domanda stessa da parte dello Stato Richiesto, sempre che ciò sia autorizzato da quest'ultimo Stato.

2. Fatto salvo quanto disposto al punto *c)* del paragrafo precedente, lo Stato Richiedente può adottare le misure necessarie, secondo la propria legislazione, per interrompere la prescrizione.

3. Quando la qualificazione giuridica del fatto contestato è modificata nel corso del procedimento, la persona estradata può essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato a condizione che anche per tale nuovo reato sia consentita l'estradizione ai sensi del presente Trattato.

Art. 11.

Riestradizione ad uno Stato Terzo

Salvo i casi previsti nei punti *a)* e *b)* del paragrafo 1 dell'articolo 10, senza il consenso dello Stato Richiesto, lo Stato Richiedente non può consegnare a uno Stato terzo la persona che gli è stata consegnata e che è richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. Lo Stato Richiesto può richiedere la produzione dei documenti ed informazioni indicati all'articolo 7.

Art. 12.

Arresto Provvisorio

1. In caso di urgenza, lo Stato Richiedente può domandare l'arresto provvisorio della persona richiesta in vista della presentazione della richiesta di estradizione. La domanda di arresto provvisorio è avanzata per iscritto mediante le Autorità Centrali ai sensi dell'articolo 6 di questo Trattato o altri canali convenuti da entrambi gli Stati.

2. La domanda di arresto provvisorio contiene le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente Trattato e la manifestazione dell'intenzione di presentare una richiesta formale di estradizione. Lo Stato Richiesto può richiedere informazioni supplementari a norma dell'articolo 8.

3. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio, lo Stato Richiesto adotta le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta ed informa prontamente lo Stato Richiedente dell'esito della sua domanda.

4. L'arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive imposte saranno revocate se, entro i sessanta giorni successivi all'arresto della persona richiesta, l'Autorità Centrale dello Stato Richiesto non ha ricevuto la formale richiesta di estradizione. Su motivata domanda dello Stato Richiedente, tale termine può essere esteso di quindici giorni.

5. La revoca dell'arresto provvisorio e delle misure coercitive ai sensi del precedente paragrafo 4 non impedisce l'estradizione della persona richiesta se successivamente lo Stato Richiesto riceve la formale richiesta di estradizione in conformità alle condizioni ed ai limiti del presente Trattato.

Art. 13.

Richieste di Estradizione avanzate da più Stati

Se lo Stato Richiesto riceve dallo Stato Richiedente e da uno o più Stati una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, lo Stato Richiesto, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta tutte le circostanze del caso; in particolare:

a) se le richieste sono state avanzate sulla base di un trattato;

b) la gravità dei diversi reati;

c) il tempo ed il luogo di commissione del reato;

d) la nazionalità ed il luogo abituale di residenza della persona richiesta;

e) le rispettive date di presentazione delle richieste;

f) la possibilità di una successiva riestradizione ad uno Stato terzo.

Art. 14.

Consegna della Persona

1. Se lo Stato Richiesto concede l'estradizione, le Autorità centrali o le Autorità da queste delegate si accordano prontamente sul tempo, luogo e tutti gli altri aspetti relativi all'esecuzione dell'estradizione. Lo Stato Richiedente è altresì informato della durata della detenzione subita dalla persona richiesta ai fini dell'estradizione.

2. Il termine per la consegna della persona richiesta è di quaranta giorni dalla data in cui lo Stato Richiedente è informato della concessione dell'estradizione.

3. Se nei termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato Richiedente non ha preso in consegna l'estradando, lo Stato Richiesto pone immediatamente in libertà lo stesso e può rifiutare una nuova richiesta di estradizione nei confronti di tale persona per lo stesso reato avanzata dallo Stato Richiedente, salvo quanto diversamente disposto al paragrafo 4 del presente articolo.

4. Se uno degli Stati non consegna o non prende in consegna l'estradando entro il termine convenuto per motivi di forza maggiore, lo Stato interessato informa l'altro e le Autorità Centrali o le Autorità da queste delegate concordano una nuova data di consegna. Restano applicabili le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5. Quando l'estradando fugge tornando nello Stato Richiesto prima che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita la condanna nello Stato Richiedente, tale persona può essere nuovamente estradata sulla base soltanto di una nuova richiesta di estradizione avanzata dallo Stato Richiedente per lo stesso reato. Lo Stato Richiedente non deve presentare i documenti previsti dall'articolo 7 del presente Trattato.

6. Il periodo trascorso in stato di custodia, anche agli arresti domiciliari, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna, è computato dallo Stato Richiedente ai fini della custodia cautelare nel procedimento penale o della pena da eseguire nelle ipotesi previste dall'articolo 2, paragrafo 1.

Art. 15.

Consegna Differita e Consegna Temporanea

1. Se, nello Stato Richiesto, nei confronti della persona richiesta è in corso un procedimento penale o è in corso l'esecuzione della pena per un reato diverso da quello per il quale è domandata l'estradizione, lo Stato Richiesto, dopo aver deciso di concedere l'estradizione, può differire la consegna fino alla conclusione del procedimento o alla completa esecuzione della condanna. Lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente di tale differimento.

2. Tuttavia, su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto può, in conformità alla sua legislazione nazionale, consegnare temporaneamente la persona richiesta allo Stato Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando le Autorità Centrali i tempi e le modalità della consegna temporanea. La persona consegnata è detenuta durante la sua permanenza nel territorio dello Stato Richiedente ed è riconsegnata allo Stato Richiesto nel termine convenuto. Tale periodo di detenzione è computato ai fini della pena da eseguire nello Stato Richiesto.

3. Oltre al caso previsto dal precedente paragrafo 1 del presente articolo, la consegna può essere differita quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porre in pericolo la sua vita o aggravare il suo stato. Per tali effetti, è necessario che lo Stato Richiesto presenti allo Stato Richiedente una relazione medica dettagliata emessa da una propria struttura sanitaria pubblica competente.

Art. 16.

Procedura Semplificata di Estradizione

1. Quando la persona di cui si chiede l'estradizione dichiara di acconsentire ad essa, questa può essere concessa sulla base della sola domanda di arresto provvisorio senza che sia necessario presentare la documentazione di cui all'articolo 7 par. 2 del presente Trattato. Tuttavia lo Stato Richiesto può richiedere le ulteriori informazioni che ritenga necessarie per accordare l'estradizione.

2. La dichiarazione di consenso della persona richiesta è valida se resa con l'assistenza di un difensore dinanzi ad un'Autorità competente dello Stato Richiesto, che ha l'obbligo di informare la persona richiesta del diritto ad avvalersi di un procedimento formale di estradizione, del diritto ad avvalersi della protezione conferitagli dal principio di specialità e del fatto che la revoca della dichiarazione stessa non avrà effetto.

3. La dichiarazione è riportata in un processo verbale giudiziario in cui si dà atto che sono state osservate le condizioni della sua validità.

Art. 17.

Consegna di Cose

1. A domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto, in conformità alla propria legislazione nazionale, sequestra le cose rinvenute sul suo territorio e che sono nella disponibilità della persona richiesta e, quando è concessa l'estradizione, consegna tali cose allo Stato Richiedente. Per le finalità del presente articolo, sono soggette a sequestro e successiva consegna allo Stato Richiedente:

a) le cose che sono state utilizzate per commettere il reato o altre cose o strumenti che possono servire quali mezzi di prova;

b) le cose che, provenendo dal reato, sono state trovate nella disponibilità della persona richiesta o sono state rinvenute successivamente.

2. La consegna delle cose di cui al paragrafo 1 del presente articolo è effettuata anche quando l'estradizione, sebbene già accordata, non può aver luogo per la morte, la scomparsa o la fuga della persona richiesta.

3. Lo Stato Richiesto, al fine di dare corso a un altro procedimento penale pendente, può differire la consegna delle cose sopra indicate fino alla conclusione di tale procedimento o consegnarle temporaneamente a condizione che lo Stato Richiedente si impegni a restituirle.

4. La consegna delle cose di cui al presente articolo non pregiudica gli eventuali diritti o interessi legittimi dello Stato Richiesto o di un terzo rispetto ad esse. In presenza di tali diritti o interessi, lo Stato Richiedente restituisce, allo Stato Richiesto o al terzo, le cose consegnate, senza oneri, appena possibile, dopo la conclusione del procedimento.

Art. 18.

Transito

1. Ciascuno Stato può autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altro da uno Stato terzo in conformità alle disposizioni del presente Trattato, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico.

Lo Stato che richiede il transito inoltra allo Stato di transito, mediante le Autorità Centrali ovvero, nei casi più urgenti, attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (Interpol), una domanda contenente l'indicazione della persona in transito e un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso. La domanda di transito è accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso l'estradizione.

2. Lo Stato di transito assicura la custodia della persona in transito durante la sua permanenza sul suo territorio.

3. Non è richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dello Stato di transito. Se un imprevisto scalo avviene nel territorio di detto Stato, lo Stato richiedente il transito informa immediatamente lo Stato di transito e quest'ultimo assicura la custodia della persona da far transitare per non oltre 96 ore in attesa dell'arrivo della domanda di transito prevista nel paragrafo 2 del presente articolo.

Art. 19.

Spese

1. Lo Stato Richiesto provvede in ordine a tutte le necessità del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione ed alle relative spese.

2. Sono a carico dello Stato Richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia fino alla consegna della stessa allo Stato Richiedente, nonché le spese relative al sequestro ed alla custodia delle cose indicate nell'articolo 17.

3. Sono a carico dello Stato Richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate dallo Stato Richiesto allo Stato richiedente, nonché le spese del transito di cui all'articolo 18.

Art. 20.

Informazioni Successive

Lo Stato Richiedente, su domanda dello Stato Richiesto, fornisce prontamente allo Stato Richiesto informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata o informazioni sull'estradizione di tale persona ad uno Stato terzo.

Art. 21.

Rapporti con altri Trattati

Il presente Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di estradizione in conformità ad altri trattati di cui entrambi gli Stati sono parti.

Art. 22.

Riservatezza delle informazioni

Entrambi gli Stati si impegnano a rispettare e mantenere il carattere di segretezza o riservatezza della richiesta di estradizione, della documentazione e delle informazioni ricevute o fornite.

Art. 23.

Soluzione di Controversie

Qualsiasi controversia, derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.

Art. 24.

Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione

1. Il presente Trattato entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 del presente articolo e sarà parte del presente Trattato.

3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avrà effetto il centoottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.

4. Il presente Trattato si applicherà a ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Panama, il giorno 25 del mese 11 dell'anno 2013 in due originali ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1600):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MOGHERINI) e dal Ministro della giustizia (ORLANDO), in data 26 agosto 2014.

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 12 settembre 2014, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 16 settembre 2014; il 6 maggio 2015.

Esaminato in Aula ed approvato, con modificazioni, il 3 giugno 2015.

Camera dei deputati (atto n. 3156):

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, l'8 giugno 2015, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio) e VI (Finanze).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 19 gennaio 2016; il 17 febbraio 2016.

Esaminato in Aula il 14 marzo 2016 ed approvato definitivamente il 15 marzo 2016.

16G00066

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 12 aprile 2016.

Designazione di 29 Zone speciali di conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Marche.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007, "Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 26 novembre 2015, che adotta il nono elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (2015/2369/UE);

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. 25582 del 22 dicembre 2015 alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell' 8 marzo 2013;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante "Legge quadro sulle aree naturali protette", e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 12 giugno 2007, n. 6, e successive modifiche;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1471 del 27 ottobre 2008, "DPR 357/97 – decreto ministeriale 17 ottobre 2007 – Adeguamento delle misure di conservazione generali per le zone di protezione speciali di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE" e relative modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga n. 32/15 dell'11 giugno 2015, di adozione definitiva dei piani di gestione delle aree Natura 2000 (S.I.C.) del settore marchigiano del Parco;

Visto il decreto del Presidente del Parco nazionale dei Sibillini n. 13 del 17 giugno 2015, di adozione definitiva del piano di gestione del SIC IT5340012 "Boschi ripariali del Tronto";

Viste le deliberazioni della giunta della Regione Marche, elencate nella tabella di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, con le quali sono stati approvati i piani di gestione, comprensivi delle misure di conservazione, relativi a 29 siti di interesse comunitario della regione biogeografica continentale;

Considerato che, pur essendo tuttora in corso l'*iter* per l'approvazione del Piano del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e del Parco nazionale dei Monti Sibillini, le misure adottate con le deliberazioni sopra citate sono idonee alla designazione delle ZSC;

Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone speciali di conservazione;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con i sopra citati atti, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che la Regione Marche, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunicherà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i soggetti affidatari della gestione di ciascuna delle ZSC designate;

Considerata la necessità di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione di cui ai sopra citati Piani di gestione e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della Regione entro sei mesi dalla data del presente decreto;

Considerato che, ai sensi del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 22 gennaio 2014, nei siti della Rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette istituite in base alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alle relative leggi regionali, le misure di riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e/o dei rischi di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 150 del 2012 sono definite, entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, dalla regione o provincia autonoma competente, in accordo con l'ente gestore, laddove esistente, in base alle specifiche caratteristiche del sito da tutelare;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali "Zone speciali di conservazione" di 29 siti di importanza comunitaria della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Marche;

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Marche con deliberazione della giunta regionale n. 219 del 18 marzo 2016;

Decreta:

Art. 1.

Designazione delle ZSC

1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale i seguenti 29 siti insistenti nel territorio della Regione Marche, già proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)	Atti di approvazione dei piani di gestione
B	IT5310003	Monti Sasso Simone e Simoncello	563	DGR 554 del 15/07/2015
B	IT5310004	Boschi del Carpegna	59	
B	IT5310005	Settori sommitali Monte Carpegna e Costa dei Salti	746	
B	IT5310010	Alpe della Luna - Bocca Trabaria	2624	DGR 581 del 20/07/2015
B	IT5320001	Monte lo Spicchio - Monte Columeo - Valle di S. Pietro	988	DGR 583 del 20/07/2015
B	IT5320002	Valle Scappuccia	289	
B	IT5320003	Gola di Frasassi	728	
B	IT5320004	Gola della Rossa	1301	
B	IT5320008	Selva di Castelfidardo	115	DGR 551 del 15/07/2015
B	IT5320010	Monte Maggio - Valle dell'Abbadia	716	DGR 583 del 20/07/2015
B	IT5320011	Monte Puro - Rogedano - Valleremita	1514	
B	IT5320012	Valle Vite - Valle dell'Acquarella	1057	
B	IT5320013	Faggeto di San Silvestro	371	
B	IT5320014	Monte Nero e Serra Santa	644	
B	IT5330009	Monte Giuoco del Pallone - Monte Cafaggio	3404	
B	IT5330012	Macchia di Montenero	355	DGR 550 del 15/07/2015
B	IT5330013	Macchia delle Tassinete	179	
B	IT5330014	Fonte delle Bussare	9,26	
B	IT5330015	Monte S. Vicino	847	DGR 583 del 20/07/2015
B	IT5340002	Boschi tra Cupramarittima e Ripatransone	1223	DGR 549 del 15/07/2015
B	IT5340003	Monte dell'Ascensione	1152	DGR 552 del 15/07/2015
B	IT5340005	Ponte d'Arli	261	
B	IT5340006	Lecceto d'Acquasanta	379	DGR 582 del 20/07/2015
B	IT5340007	S. Gerbone	679	DGR 582 del 20/07/2015 DCD 32/15 del 11/06/2015 Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga
B	IT5340008	Valle della Corte	1814	
B	IT5340009	Macera della Morte	465	
B	IT5340010	Monte Comunitore	696	
B	IT5340012	Boschi ripariali del Tronto	153	DGR 582 del 20/07/2015 DCD 32/15 del 11/06/2015 - Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga DP 13 del 17/06/2015 Parco Nazionale dei Monti Sibillini
B	IT5340018	Fiume Tronto tra Favalanciata e Acquasanta	964	DGR 582 del 20/07/2015 DCD 32/15 del 11/06/2015 Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga

2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con lettera prot. 25582 del 22 dicembre 2015. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it, nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

Misure di conservazione

1. Le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nel sito, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelle individuate nei rispettivi piani di gestione, approvati con gli atti riportati nella tabella di cui all'art. 1, comma 1, e immediatamente operative, nonché quelle di cui alle deliberazioni di giunta regionale n. 1471 del 27 ottobre 2008 e n. 1036 del 22 giugno 2009, già operative.

2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Le misure di conservazione di cui al comma 1, per le ZSC, o loro porzioni, ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo regionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se più restrittive, prevalgono sugli stessi. Per le ZSC e per le loro porzioni ricadenti all'interno del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e del Parco nazionale dei Monti Sibillini, le misure di conservazione di cui al comma 1 integrano le misure di salvaguardia, nelle more della loro integrazione nei relativi Piani e Regolamenti.

4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000.

5. Le integrazioni di cui al comma 4, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Marche e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La Regione Marche, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i soggetti affidatari della gestione di ciascuna ZSC.

2. Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e del Parco nazionale dei Monti Sibillini, la gestione rimane affidata all'ente gestore dei predetti Parchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2016

Il Ministro: GALLETTI

16A03215

DECRETO 12 aprile 2016.

Designazione di 2 Zone speciali di conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Marche.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007, «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 26 novembre 2015, che adotta il nono elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (2015/2369/UE);

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. 25582 del 22 dicembre 2015 alla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, direzione generale ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;

Vista la strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la conferenza Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Vista la legge regionale 12 giugno 2007, n. 6, e successive modifiche;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1471 del 27 ottobre 2008, «decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97 - Decreto ministeriale 17 ottobre 2007 - Adeguamento delle misure di conservazione generali per le zone di protezione speciali di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE» e relative modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della giunta della Regione Marche del 15 luglio 2015, n. 553, con la quale è stato approvato il piano di gestione, comprensivo delle misure di conservazione, relativo a 2 siti di interesse comunitario della regione biogeografica continentale;

Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le zone speciali di conservazione;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con la sopra citata deliberazione, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerata la necessità di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione di cui ai sopra citati piani di gestione e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della regione entro sei mesi dalla data del presente decreto;

Considerato che, ai sensi del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 22 gennaio 2014, nei siti della Rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette istituite in base alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alle relative leggi regionali, le misure di riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e/o dei rischi di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 150 del 2012 sono definite, entro 2 anni dall'entrata in vigore del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, dalla regione o provincia autonoma competente, in accordo con l'ente gestore, laddove esistente, in base alle specifiche caratteristiche del sito da tutelare;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di 2 siti di importanza comunitaria della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della regione Marche;

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Marche con deliberazione della giunta regionale n. 220 del 18 marzo 2016;

Decreta:

Art. 1.

Designazione delle ZSC

1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale i seguenti 2 siti insistenti nel territorio della Regione Marche, già proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)
B	IT5320006	Portonovo e falesia calcarea a mare	229
B	IT5320007	Monte Conero	1123

2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con lettera prot. 25582 del 22 dicembre 2015. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministe-

ro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it, nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

Misure di conservazione

1. Le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nel sito, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelle individuate nel piano di gestione, approvato con la deliberazione della giunta della Regione Marche del 15 luglio 2015, n. 553, e immediatamente operative, nonché quelle di cui alle deliberazioni di giunta regionale n. 1471 del 27 ottobre 2008 e n. 1036 del 22 giugno 2009, già operative.

2. Lo stralcio della deliberazione di cui al comma 1 relativo alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Le misure di conservazione di cui al comma 1, per le ZSC, o loro porzioni, ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo regionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se più restrittive, prevalgono sugli stessi.

4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000.

5. Le integrazioni di cui al comma 4, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Marche e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La gestione delle ZSC è affidata all'Ente parco regionale del Monte Conero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2016

Il Ministro: GALLETTI

16A03216

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 aprile 2016.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 35147 del 7 aprile 2016, che ha disposto per il 14 aprile 2016 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 35147 del 7 aprile 2016 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 aprile 2016, il rendimento medio ponderato dei buoni a 364 giorni è risultato pari a -0,081%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,082.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a -0,329% e a 0,917%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2016

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

16A03233

DECRETO 20 aprile 2016.

Contingente e modalità di cessione della moneta da euro 2 commemorativa del «550º Anniversario della morte di Donatello», millesimo 2016 e rettifica del decreto n. 4602 del 18 gennaio 2016 di emissione della moneta.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione della Banca centrale europea del 4 dicembre 2015 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2016;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro 18 gennaio 2016, n. 4602, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2016, con il quale si autorizza l'emissione della moneta da euro 2 a circolazione ordinaria commemorativa del «550° Anniversario della morte di Donatello», millesimo 2016;

Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto 18 gennaio 2016, n. 4602, concernente le caratteristiche artistiche della faccia nazionale della suddetta moneta da euro 2 a circolazione ordinaria, millesimo 2016, commemorativa del «550° Anniversario della morte di Donatello»;

Vista la nota del 29 febbraio 2016, n. 11317, con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che nel testo descrittivo delle caratteristiche artistiche del dritto della succitata moneta manca il riferimento alla «R», simbolo identificativo della Zecca di Roma;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale la citata moneta avrà corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Preso atto della richiesta di rettifica del suddetto decreto 18 gennaio 2016, n. 4602, formulata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con la nota 29 febbraio 2016, n. 11317;

Decreta:

Art. 1.

La moneta da euro 2, commemorativa del «550° Anniversario della morte di Donatello», millesimo 2016, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro 18 gennaio 2016, n. 4602, indicato nelle premesse, sarà disponibile dal 29 aprile 2016.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete cedute in confezione, nella versione fior di conio, è stabilito in euro 30.000,00 pari a 15.000 monete; il contingente in valore nominale delle monete cedute in confezione, nella versione proof, è stabilito in euro 12.000,00 pari a 6.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 29 ottobre 2016, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. di via Principe Umberto n. 4 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 3.000,00;

direttamente presso l'Agenzia di vendita «Spazio Verdi» di piazza Giuseppe Verdi n. 1 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 3.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., via Salaria n. 691 - 00138 Roma o via mail al solo indirizzo ordzecca@ipzs.it;

tramite collegamento Internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente, ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che pagheranno a sessanta giorni data fattura con bonifico bancario:

mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., codice IBAN: IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. - Emissioni numismatiche.

Le monete nella versione fior di conio possono essere cedute applicando uno sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità; le monete nella versione proof possono essere cedute applicando uno sconto del 2% per ordini superiori alle 300 unità.

Qualora le quantità richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale, con lo scopo di garantire un'equa distribuzione del contingente, in funzione delle prenotazioni ricevute, tenuto altresì conto del relativo pagamento.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

fax: 06/85083710;

e-mail: zecca@ipzs.it;

Internet: www.ipzs.it.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

per le monete nella versione proof :

da 1 a 300 unità euro 20,00;

da 301 unità euro 19,60;

per le monete nella versione fior di conio in coin card:

da 1 a 500 unità euro 10,00;

da 501 unità euro 9,80.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete presso i punti vendita IPZS di via Principe Umberto n. 4 e Agenzia vendita «Spazio Verdi», piazza G. Verdi n. 1 - Roma deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Art. 5.

All'art. 1 del decreto del direttore generale del Tesoro 18 gennaio 2016, n. 4602, di cui alle premesse, le caratteristiche artistiche della faccia nazionale della moneta da 2 euro a circolazione ordinaria, millesimo 2016, commemorativa del «550° Anniversario della morte di Donatello», sono sostituite dalle seguenti:

Testa del David di Donatello (particolare scultura in bronzo conservata a Firenze, Museo nazione del Bargello); nel campo di sinistra, Repubblica italiana in monogramma «RI»; sotto, su due righe, «1466» / «2016»; in alto, «R»; nel campo di destra, «C.M.» sigla dell'autore Claudia Momoni; sotto, nel giro interno, «DONATELLO»; nel giro esterno le dodici stelle della Comunità europea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 20 aprile 2016

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

16A03209

DECRETO 20 aprile 2016.

Corso legale, contingente e modalità di cessione della moneta d'oro da euro 50 della Serie «Fauna nell'Arte - Età Contemporanea», versione proof, millesimo 2016 e rettifica del decreto n. 1107 dell'8 gennaio 2016 di emissione della moneta.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione della Banca centrale europea del 4 dicembre 2015 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2016;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro 8 gennaio 2016, n. 1107, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 2016, n. 11, con il quale si autorizza l'emissione della moneta d'oro da euro 50 della Serie «Fauna nell'Arte - Età Contemporanea», millesimo 2016, nella versione proof;

Visti, in particolare, l'art. 3, concernente, tra l'altro, le caratteristiche artistiche del rovescio della moneta e l'art. 5, concernente, tra l'altro, la riproduzione del rovescio della moneta, di cui al suddetto decreto 8 gennaio 2016, n. 1107;

Vista la nota 29 febbraio 2016, n. 11317, con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ha comunicato, tra l'altro, che nel testo descrittivo delle caratteristiche artistiche e nell'immagine del rovescio della succitata moneta è stata erroneamente indicata la lettera «R», simbolo identificativo della Zecca di Roma;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale la citata moneta avrà corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione della suddetta moneta;

Preso atto della richiesta di rettifica del succitato decreto 8 gennaio 2016, n. 1107, formulata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. con nota 29 febbraio 2016, n. 11317;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'oro da euro 50, della Serie «Fauna nell'Arte - Età Contemporanea», millesimo 2016, nella versione proof, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro 8 gennaio 2016, n. 1107, indicato nelle premesse, ha corso legale dal 29 aprile 2016.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete d'oro da euro 50, della Serie «Fauna nell'Arte - Età Contemporanea», millesimo 2016, è stabilito in euro 45.000,00, pari a 900 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 29 ottobre 2016, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Via Principe Umberto 4 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 3.000,00;

direttamente presso l'Agenzia di Vendita «Spazio Verdi» di Piazza Giuseppe Verdi 1 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 3.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Via Salaria 691 - 00138 Roma o via mail al solo indirizzo ordzecca@ipzs.it;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente, ad eccezione delle Pubbliche Amministrazioni che pagheranno a 60 giorni data fattura con bonifico bancario:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22.

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni Numismatiche.

Le monete possono essere cedute applicando uno sconto del 2% per ordini superiori alle 30 unità.

Qualora le quantità richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale, con lo scopo di garantire un'equa distribuzione del contingente, in funzione delle prenotazioni ricevute, tenuto altresì conto del relativo pagamento.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

Numero verde IPZS: 800864035;

Fax: 06-85083710;

e-mail: zecca@ipzs.it;

Internet: www.ipzs.it

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 30 unità euro 740,00;

da 31 unità euro 725,20.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete presso i punti vendita IPZS di via Principe Umberto 4 e Agenzia Vendita «Spazio Verdi», piazza G. Verdi 1 - Roma deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'Economia e delle Finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Art. 6.

All'art. 3 del decreto del direttore generale del Tesoro 8 gennaio 2016, n. 1107, di cui alle premesse, le caratteristiche artistiche del rovescio della moneta d'oro da euro 50 della Serie «Fauna nell'Arte - Età Contemporanea», in versione proof, millesimo 2016, sono sostituite dalle seguenti:

Sul rovescio: «cavaliere che agita i colori d'Italia»: particolare del fregio dell'Aula di Montecitorio opera di Aristide Sartorio; nel campo di destra, «2016»; in basso, su due righe, «50» e «EURO»; nel giro, «FAUNA NELL'ARTE», entro cerchio di perline;

Art. 7.

All’art. 5 del suddetto decreto del direttore generale del Tesoro, la riproduzione del rovescio della moneta d’oro da euro 50 della Serie «Fauna nell’Arte - Età Contemporanea», in versione proof, millesimo 2016, è sostituita dalla seguente:

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2016

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

16A03210

DECRETO 20 aprile 2016.

Corso legale, contingente e modalità di cessione della moneta d’oro da euro 20 della Serie «Flora nell’Arte - Età Contemporanea», versione proof, millesimo 2016.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: “Nuovo ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato”;

Visto l’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell’ambito dell’Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: “Riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell’art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l’emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione della Banca centrale europea del 4 dicembre 2015 relativa all’approvazione del volume di conio delle monete metalliche per l’anno 2016;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro 8 gennaio 2016, n. 1108, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2016, con il quale si autorizza l’emissione della moneta d’oro da euro 20 della Serie “Flora nell’Arte – Età contemporanea”, millesimo 2016, nella versione proof;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale la citata moneta avrà corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d’oro da euro 20, della Serie “Flora nell’Arte – Età contemporanea”, millesimo 2016, nella versione proof, aventi le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro 8 gennaio 2016, n. 1108, indicato nelle premesse, ha corso legale dal 29 aprile 2016.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete d’oro da euro 20, della Serie “Flora nell’Arte – Età contemporanea”, millesimo 2016, è stabilito in euro 24.000,00, pari a 1.200 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 29 ottobre 2016, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Via Principe Umberto 4 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 3.000,00;

direttamente presso l’Agenzia di Vendita “Spazio Verdi” di Piazza Giuseppe Verdi 1 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 3.000,00;

mediante richiesta d’acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all’indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – Via Salaria 691 - 00138 Roma o via mail al solo indirizzo ordzecca@ipzs.it;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente, ad eccezione delle Pubbliche Amministrazioni che pagheranno a 60 giorni data fattura con bonifico bancario:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio – Roma – Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall’estero: CODE SWIFT POSO IT 22.

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – Emissioni Numismatiche.

Le monete possono essere cedute applicando uno sconto del 2% per ordini superiori alle 30 unità.

Qualora le quantità richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale, con lo scopo di garantire un'equa distribuzione del contingente, in funzione delle prenotazioni ricevute, tenuto altresì conto del relativo pagamento.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

Numero verde IPZS: 800864035;

Fax: 06-85083710;

e-mail: zecca@ipzs.it;

Internet: www.ipzs.it.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 30 unità euro 310,00

da 31 unità euro 303,80

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete presso i punti vendita IPZS di via Principe Umberto 4 e Agenzia Vendita "Spazio Verdi", piazza G. Verdi 1- Roma deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di "cauta custodia", i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2016

Il direttore generale del Tesoro
LA VIA

16A03211

DECRETO 20 aprile 2016.

Corso legale, contingente e modalità di cessione della moneta d'argento da euro 10 della Serie «Europa Star Programme - Personaggi del XX Secolo» dedicata a Enzo Ferrari, versione proof, millesimo 2016.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato";

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: "Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione della Banca centrale europea del 4 dicembre 2015 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per l'anno 2016;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro 26 gennaio 2016, n. 7948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2016, con il quale si autorizza l'emissione della moneta d'argento da euro 10 della Serie "Europa Star Programme –Personaggi del XX secolo", dedicata a Enzo Ferrari, millesimo 2016, nella versione proof;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale la citata moneta avrà corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'argento da euro 10 della Serie "Europa Star Programme – Personaggi del XX secolo", dedicata a Enzo Ferrari, millesimo 2016, nella versione proof, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro 26 gennaio 2016, n. 7948, indicato nelle premesse, ha corso legale dal 29 aprile 2016.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 10 della Serie "Europa Star Programme – Personaggi del XX secolo", dedicata a Enzo Ferrari, millesimo 2016, è stabilito in euro 80.000,00, pari a 8.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 29 ottobre 2016, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Via Principe Umberto 4 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 3.000,00;

direttamente presso l'Agenzia di Vendita "Spazio Verdi" di Piazza Giuseppe Verdi 1 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 3.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – Via Salaria 691 - 00138 Roma o via mail al solo indirizzo ordzecca@ipzs.it;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente, ad eccezione delle Pubbliche Amministrazioni che pagheranno a 60 giorni data fattura con bonifico bancario:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio – Roma – Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22.

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – Emissioni Numismatiche.

Le monete possono essere cedute applicando uno sconto del 2% per ordini superiori alle 300 unità.

Le monete in capsula, non confezionate, possono essere cedute per quantitativi a partire da 500 pezzi per acquirente applicando uno sconto del 10%:

Qualora le quantità richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale, con lo scopo di garantire un'equa distribuzione del contingente, in funzione delle prenotazioni ricevute, tenuto altresì conto del relativo pagamento.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

Numero verde IPZS: 800864035;

Fax: 06-85083710;

e-mail: zecca@ipzs.it;

Internet: www.ipzs.it.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari di monete confezionate, sono pertanto così distinti:

da 1 a 300 unità euro 60,00

da 301 unità euro 58,80

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti di monete non confezionate, sono:

da 500 unità euro 54,00

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete presso i punti vendita IPZS di via Principe Umberto 4 e Agenzia Vendita "Spazio Verdi", piazza G. Verdi 1- Roma deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di "cauta custodia", i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2016

Il direttore generale del Tesoro
LA VIA

16A03212

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 aprile 2016.

Modifica delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Closamectin Soluzione pour-on e denominazioni associate» contenenti le sostanze attive «Closantel e Ivermectin».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche;

Vista la direttiva 2001/82/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 22 marzo 2016, riguardante, nel quadro dell'art. 78 della sopracitata direttiva 2001/82/CE, l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari «Closamectin Soluzione pour-on e denominazioni associate» contenenti le sostanze attive «Closantel e Ivermectin»;

Decreta:

Art. 1.

Il riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo dei medicinali per uso veterinario «Closamectin Soluzione pour-on e denominazioni associate» contenenti la sostanza attiva «Closantel e Ivermectin», e dei medicinali per uso veterinario generici del Closamectin Soluzione pour-on, contenenti le sostanze attive «Closantel e Ivermectin», devono essere modificate secondo quanto stabilito dall'allegato III della decisione della Commissione europea del 22 marzo 2016.

Art. 2.

Le condizioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio devono essere quelle stabilite dall'allegato IV della decisione della Commissione europea del 22 marzo 2016.

A tal fine le imprese titolari delle sopracitate autorizzazioni sono tenute a presentare immediatamente a questo ministero la relativa domanda di variazione prevista dalla normativa vigente, ed a conformare entro centoventi giorni gli stampati delle confezioni in commercio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2016

Il direttore generale: BORRELLO

16A03220

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 aprile 2016.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di cereali a paglia iscritte nel registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei "Registri obbligatori delle varietà";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti con i quali sono state iscritte, nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, le varietà indicate nel dispositivo, per le quale sono stati indicati i nominativi dei responsabili della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati, presentate tramite il SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e volte a ottenere la variazione della responsabilità della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo;

Attesa la necessità di modificare i relativi decreti d'iscrizione;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto riportate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco indicato:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
13741	Frumento tenero	Breus	Apsov Sementi Spa e CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi Srl	CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi Srl
13743	Frumento tenero	Terramare	Apsov Sementi Spa e CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi Srl	CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi Srl
1502	Frumento tenero	Birbante	Apsov Sementi Spa e CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi Srl	CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi Srl
15021	Frumento tenero	Almeria	Apsov Sementi Spa e CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi Srl	CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi Srl
12481	Frumento duro	Homer	Apsov Sementi Spa e CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi Srl	CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi Srl
15737	Frumento duro	Solstizio	Apsov Sementi Spa e CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi Srl	CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi Srl
5452	Frumento duro	Dupri	Sementi Samoggia Società Agricola Srl	CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi Srl

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2016

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

16A03214

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 marzo 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Coop. Cantina sociale Val di Neto a.r.l.», in Scandale.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 10 giugno 2002, con il quale la società cooperativa «Coop. Cantina Sociale Val Di Neto A.R.L.» con sede in Scandale (KR) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il rag. Pasquale Carrabetta ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo con note del 28 ottobre 2014 e 12 marzo 2015, ai sensi dell'art. 37 l. fall..;

Visto che con le note suddette, ai sensi dell'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato contestualmente comunicato l'avvio dell'istruttoria per la revoca del sopraindicato commissario liquidatore;

Considerato che il rag. Pasquale Carrabetta non ha mai dato riscontro alle varie diffide e che risulta assolutamente irreperibile;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla revoca della nomina a commissario liquidatore del rag. Pasquale Carrabetta ed alla sua sostituzione;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 37 l. fall.;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Pasquale Carrabetta, già nominato commissario liquidatore della società «Coop. Cantina Sociale Val Di Neto A.R.L.» con sede in Scandale (KR), con decreto ministeriale del 10 giugno 2002, ai sensi dell'art. 37 l. fall., è revocato dall'incarico.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Antonino Foti (codice fiscale FTONNN58L08H224A), nato a Reggio Calabria il 8 luglio 1958 e domiciliato in Roma, via del Cancello n. 30, in sostituzione del rag. Pasquale Carrabetta revocato dall'incarico.

Art. 3.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 marzo 2016

Il Ministro: GUIDI

16A03238

DECRETO 17 marzo 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «SA Servizi aziendali soc. coop.», in Santa Maria della Versa.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 7 ottobre 2015, n. 509/2015, con il quale la società cooperativa «Sa Servizi Aziendali Soc. Coop.», con sede in Santa Maria della Versa (PV), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Antonino Azzarà ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 21 gennaio 2016, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Pieralfonso Alberini (codice fiscale LBROLF58B02F205I), nato a Milano il 2 febbraio 1958 e domiciliato in Mantova, via Imre Nagy n. 14, in sostituzione del dott. Antonino Azzarà, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 marzo 2016

Il Ministro: GUIDI

16A03239

DECRETO 17 marzo 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Factory Design - Soc. coop. in liquidazione», in Matera.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 4 novembre 2015 n. 585/2015, con il quale la società cooperativa «Factory Design - Soc. Coop. in liquidazione», con sede in Matera, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Giuseppe Mormandi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 3 febbraio 2016, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa la dott.ssa Rosa Calace (codice fiscale CLCRSO63P44G663C), nata il 4 settembre 1963, domiciliata in Potenza, via del Gallitello n. 125, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Mormandi dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 marzo 2016

Il Ministro: GUIDI

16A03240

DECRETO 31 marzo 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Artigiantubi società cooperativa artigiana», in La Spezia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Artigiantubi società cooperativa artigiana» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 30 settembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 6.768,69, si riscontra una massa debitoria di € 16.974,00 ed un patrimonio netto negativo di € 54.759,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Artigiantubi Società cooperativa artigiana», con sede in La Spezia (codice fiscale 01087550115) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Valentina Malfanti, nata a La Spezia il 17 marzo 1976 (codice fiscale MLFVNT76C57E463W), ivi domiciliata in via G. Doria n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 marzo 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

16A03234

DECRETO 31 marzo 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Corigraf in liquidazione», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Società cooperativa Corigraf in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 4.919,00, si riscontra una massa debitoria di € 161.893,00 ed un patrimonio netto negativo di € 222.198,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Corigraf in liquidazione», con sede in Genova (codice fiscale 01049770108) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gioacchino Dell'Olio, nato a Genova il 3 aprile 1960 (codice fiscale DLL GCH 60D03 D969Q), ivi domiciliato in via Palestro, 15/3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 marzo 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

16A03235

DECRETO 31 marzo 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale Sanilink», in Vercelli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Unione italiana cooperative ha chiesto che la società «Società Cooperativa Sociale Sanilink» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre

2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 149.367,00, si riscontra una massa debitoria di € 172.959,00 ed un patrimonio netto negativo di € 56.012,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa sociale sanilink», con sede in Vercelli (codice fiscale 02196760025) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Alessandra Di Franco, nata a Torino il 7 marzo 1969 (codice fiscale DFRLSN69C47L2190), ivi domiciliata c/o lo studio Squarciapino, corso Vinzaglio, n. 31.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 marzo 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

16A03236

DECRETO 31 marzo 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Parella - Cooperativa sociale in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Parella - Cooperativa Sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 30 settembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 535.801,00, si riscontra una massa debitoria di € 959.069,00 ed un patrimonio netto negativo di € 504.579,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Parella - Cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Torino (codice fiscale 04370350011) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Marilena Fantinuoli, nata a Torino il 24 maggio 1951 (codice fiscale FNT MLN 51E64 L219P), ivi domiciliata in via Castellamonte, n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 marzo 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

16A03237

DECRETO 11 aprile 2016.

Approvazione delle specifiche tecniche di cui al decreto 18 ottobre 2013, per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 28 dicembre 1993, n. 580;

Visti, in particolare, l'art. 11, comma 1, l'art. 14, comma 1 e l'art. 18, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, che prevedono l'approvazione dei modelli per la presentazione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative delle domande di iscrizione, di deposito, o delle denunce, da parte dei soggetti obbligati;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2013, da ultimo modificato con decreto ministeriale 22 giugno 2015, recante le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;

Considerata la necessità di integrare le specifiche tecniche in essere con nuovi codici relativi a nuovi comuni derivanti dalla fusione di comuni preesistenti;

Considerata altresì la necessità di integrare le specifiche in questione con un apposito codice relativo alle «società benefit», di cui all'art. 1, commi, da 376 a 384 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante la legge di stabilità 2016;

Considerata inoltre la necessità di integrare le ridette specifiche con nuovi codici inerenti adeguamenti di autorizzazioni all'assolvimento del bollo virtuale;

Considerata, infine, l'opportunità di integrare le specifiche in parola con uno specifico codice, nella «tabella denominazioni licenza», per la «licenza taxi»;

Sentito il parere favorevole dell'Unione nazionale delle camere di commercio;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal decreto ministeriale 22 giugno 2015, elencate nell'allegato A al presente decreto.

2. Le presenti specifiche tecniche acquistano efficacia con decorrenza dal 2 maggio 2016. A partire dal 4 luglio 2016 non potranno più essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali.

3. La pubblicazione integrale delle tabelle modificate per gli effetti del presente decreto è eseguita sul sito internet di questa Amministrazione, www.mise.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è disponibile sul citato sito internet del Ministero.

Roma, 11 aprile 2016

Il direttore generale: VECCHIO

ALLEGATO *A*

SPECIFICHE FEDRA 6.8 CODICI TABELLE VARIATI AL 01/04/2016

Le variazioni riguardano :

a) Creazione di nuovi comuni per fusione di preesistenti
b) Adeguamento tabella licenze
c) Codice per informazioni di societa' benefit
d) Adeguamenti di autorizzazioni all'assolvimento del bollo virtuale

NUOVI CODICI

TABELLA_COM			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CAP**	**CODICEPV**
062	ALTO RENO TERME	40045	BO
050	POLESINE ZIBELLO	43010	PR
046	VENTASSO	42032	RE
029	MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	47854	RN
192	CORTEOLONA E GENZONE	27014	PV
078	BORGOMEZZAVALLE	28841	VB
235	ALTAVALLE	38030	TN
236	ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	38049	TN
237	AMBLAR-DON	38011	TN
238	BORGO CHIESE	38083	TN
239	BORGO LARES	38079	TN
240	CASTEL IVANO	38059	TN
241	CEMBRA LISIGNAGO	38034	TN
242	CONTA'	38010	TN
233	DIMARO FOLGARIDA	38025	TN
243	MADRUZZO	38076	TN
234	PIEVE DI BONO-PREZZO	38085	TN
244	PORTE DI RENDENA	38080	TN
245	PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTRO	38054	TN
246	SELLA GIUDICARIE	38087	TN
247	TRE VILLE	38070	TN
248	VALLELAGHI	38070	TN
249	VILLE D'ANAUNIA	38019	TN
072	ALPAGO	32016	BL
073	VAL DI ZOLDO	32010	BL

TABELLA_LDN	
CODICE	**DESCRIZIONE**
113	LICENZA TAXI

TABELLA_ATF	
CODICE	**DESCRIZIONE**
075	SOCIETA' BENEFIT

CODICI MODIFICATI

TABELLA_COM			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CAP**	**CODICEPV**
086	CAMPIGLIA CERVO	13812	BI
085	LESSONA	13853	BI

TABELLA_VRT	
CODICE	**DESCRIZIONE**
VE	VE: aut. AGEDRVEN n. 0034418 del 08.07.2015
RO	RO: aut. AGEDRVEN n. 0034418 del 08.07.2015
CB	CB: aut. DIR.REG.MOLISE n. 8267 del 29.09.2015
IS	IS: aut. DIR.REG.MOLISE n. 8267 del 29.09.2015
SV	SV: aut. uff. territoriale Savona del 20.01.2016 Prot. 3429
SP	SP: aut. uff. territoriale Savona del 20.01.2016 Prot. 3429
IM	IM: aut. uff. territoriale Savona del 20.01.2016 Prot. 3429
PG	PG: aut. DIR. REG. UMBRIA n. 159194 del 22.11.2011

16A03217

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 23 dicembre 2015.

Contratto di programma 2012-2016 parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. - aggiornamento 2015. (Delibera n. 112/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE;

Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010;

Vista la legge 14 luglio 1993, n. 238, contenente disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.A. (FS S.p.A.), che prevede, tra l'altro, il preventivo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), istituito con legge 4 giugno 1991, n. 186, art. 2, comma 1;

Visto l'atto di concessione a Ferrovie dello Stato (FS) S.p.A. di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138T, avente scadenza al 31 ottobre 2060, e s.m.i.;

Visto lo Statuto di Rete ferroviaria italiana S.p.A. (da ora in avanti "RFI S.p.A."), società che, a seguito della scissione parziale di FS S.p.A., è subentrata a tutti gli effetti a FS S.p.A. medesima nei rapporti in essere per quanto riguarda il citato atto di concessione e il relativo Contratto di programma;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante "Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica" e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni di questo Comitato;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, tra i quali è ricompreso il CIPET, trasferendo a questo Comitato una parte delle competenze dello stesso, tra cui, alla lettera *c)*, la valutazione dei piani e programmi che prevedano interventi incidenti sul settore dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, "Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)", che abroga il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e che prevede, nel quadro di una più ampia regolazione dei rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura, che i rapporti tra Rete ferroviaria italiana S.p.A. e lo Stato italiano siano regolati da un atto di concessione e da uno o più "contratti di programma";

Visto il "Nuovo piano dei trasporti e della logistica", sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunziato con delibera 1° febbraio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 54/2001) e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive" (c.d. "legge obiettivo"), così come modificata dalla legge 1° agosto 2002, n. 166;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, (*Gazzetta Ufficiale* n. 3/2015 S.O.), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'11° Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha approvato i progetti preliminari o definitivi delle infrastrutture strategiche incluse nei Contratti di programma di cui sopra e/o ha assegnato risorse alle medesime infrastrutture, nell'ambito del citato Programma di cui alla richiamata legge n. 443/2001;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") e s.m.i.;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, e s.m.i. e visti in particolare:

- l'art. 1, commi da 1 a 9, che prevede disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli – Bari e Palermo – Messina – Catania;

- l'art. 1, comma 10, che stabilisce l'*iter* approvativo del Contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti, sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra la società Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- l'art. 3, commi 1 e 1-*bis*, che dispone lo stanziamento di risorse aggiuntive da assegnare con successivi decreti interministeriali del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze agli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del successivo comma 2, stabilendo termini temporali di appaltabilità e cantierabilità;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" e visti in particolare:

- l'art. 1, comma 240, che al fine di avviare i lavori sulla tratta Andora - Finale Ligure ha autorizzato un contributo quindicennale in erogazione diretta di 15 milioni di euro a decorrere dal 2016;

- la Tabella E, concernente gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, con evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

- la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

- le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente "Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti";

Visto l'art. n. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163/2006, e visto in

particolare il comma 3 dello stesso articolo, così come attuato con delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2015), che aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234/2011, errata corrige *Gazzetta Ufficiale* n. 281/2011);

Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale – in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) – è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO);

Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* n. 271/2015), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità precedentemente licenziato dal CCASGO nella seduta del 13 aprile 2015;

Considerato che l'aggiornamento 2015 del Contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è stato predisposto ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Contratto vigente, che prevede – tra l'altro – che, a partire dall'anno successivo alla sottoscrizione, su richiesta di ciascuna Parte e a seguito di interventi legislativi che abbiano un impatto modificativo e/o integrativo sui contenuti sostanziali del Contratto stesso, le Parti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, tengano conto, opportunamente, delle eventuali novità intervenute e provvedano alla stipula di uno specifico "atto di aggiornamento" del Contratto stesso;

Vista la proposta di cui alla nota 30 ottobre 2015, n. 40357, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dell'aggiornamento 2015 del Contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti, tra Ministero stesso e RFI S.p.A., trasmettendo la relativa documentazione istruttoria;

Preso atto dei contenuti dello schema di aggiornamento 2015 del Contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A., della relazione informativa di RFI S.p.A. e relativi allegati e schede illustrative, nonché della relazione istruttoria dello stesso Ministero, e in particolare:

• che è ora vigente il "Contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A." (da ora in avanti "Contratto"), sottoscritto in data 8 agosto 2014 e approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 133/2014, dopo l'espressione dei pareri della IX Commissione permanente della Camera dei Deputati e dell'VIII Commissione permanete del Senato, rispettivamente, nelle sedute del 18 marzo e del 25 febbraio 2015, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 158 del 18 maggio 2015, registrato alla Corte dei conti in data 16 giugno 2015;

• che l'aggiornamento 2015 del Contratto tiene conto, rispetto al vigente Contratto, dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 133/2014 e della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), che hanno stanziato ulteriori risorse per investimenti di RFI S.p.A.;

• che l'aggiornamento 2015 del Contratto:

- recepisce le variazioni delle risorse finanziarie intervenute successivamente alla stipula del Contratto medesimo;

- recepisce le osservazioni espresse dalle competenti Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

- tiene conto che si è proceduto al trasferimento della gestione contrattuale del progetto "Nuova linea Torino-Lione" a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con conseguente trasferimento delle coperture finanziarie, in quanto nel mese di febbraio del 2015 lo Stato Italiano e lo Stato Francese hanno dato vita ad un nuovo soggetto promotore incaricato – oltre che del completamento degli studi e della progettazione – anche della realizzazione della Nuova linea ferroviaria Torino-Lione e che il soggetto promotore, denominato TELT Sas, è una società di diritto francese partecipata non più da RFI S.p.A. ma da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.;

- tiene conto degli accordi integrativi del Contratto sottoscritti in data 5 e 9 dicembre 2014 tra RFI S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativamente all'aggiornamento dei costi della Nuova linea Torino-Lione per la quota italiana e della tratta AV/AC Verona-Padova;

- aggiorna le tabelle e le tavole del Contratto per tenere conto di quanto sopra indicato, delle opere ultimate dalla data di stipula del Contratto, di ulteriori variazioni intervenute, e per fornire una descrizione di maggiore dettaglio di alcuni programmi di investimento precedentemente accorpati;

• che il "portafoglio investimenti" – parte finanziata – dell'aggiornamento 2015 del Contratto si attesta a 73.636 milioni di euro;

• che lo stesso "portafoglio investimenti", considerando anche la parte da finanziare e le opere ultimate, ammonta a 233.281 milioni di euro;

• che le variazioni delle coperture finanziarie intervenute dalla data di sottoscrizione del Contratto sono dovute a:

- trasferimento nella tabella "Investimenti ultimati" di interventi conclusi pari a circa 2.460 milioni di euro;

- trasferimento della gestione contrattuale del progetto "Nuova linea Torino-Lione" a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con conseguente trasferimento delle coperture finanziarie pari a circa 3.275 milioni di euro;

- contrattualizzazione di risorse finanziarie aggiuntive per un valore complessivo di circa 9.976 milioni di euro;

- recepimento di riduzioni di spesa per un valore complessivo di circa 1.005 milioni di euro derivanti da provvedimenti di legge ed altre disposizioni;

• che, in particolare, le risorse finanziarie aggiuntive, per un valore complessivo di 9.976 milioni di euro, sono:

8.650 milioni di euro, recati dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), di cui:

- 570 milioni di euro, a valere sul capitolo di bilancio "Ministero dell'economia e delle finanze 7122/PG1" da destinare allo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie principalmente riferite al Nuovo valico del Brennero;

- 4.455 milioni di euro, quale rifinanziamento del capitolo di bilancio "Ministero dell'economia e delle finanze 7122/PG2" destinato agli investimenti ferroviari;

- 3.000 milioni di euro, a valere sul capitolo di bilancio "Ministero dell'economia e delle finanze 7122/PG7", destinati ai progetti realizzati per lotti costruttivi per le tratte Brescia – Verona – Padova, Frasso – Telesino - Vitulano e Apice - Orsara;

- 400 milioni di euro, a valere sul capitolo di bilancio "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7518" destinati al Terzo valico dei Giovi;

- 225 milioni di euro, a valere sul capitolo di bilancio "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7563" quali contributi quindicennali in erogazione diretta a decorrere dal 2016, al fine di avviare i lavori sulla tratta Andora - Finale Ligure, autorizzati dall'art. 1 comma 240;

864 milioni di euro, relativi a risorse finanziarie recate dal decreto-legge n. 133/2014 a valere sul capitolo di bilancio "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7536" così ripartite:

- 379 milioni di euro, stanziati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 13 novembre 2014, n. 498, emanato ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *a)* e *b)*;

- 485 milioni di euro, stanziati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 4 marzo 2015, n. 82, emanato ai sensi dell'art. 3 comma 2, lettera *c)*;

7 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'art. 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Fondo sviluppo e coesione - *FSC)* per la realizzazione del mascheramento della galleria artificiale e la riqualificazione del lungomare di Cannitello, destinati a RFI S.p.A. ai sensi della delibera di questo Comitato 1° agosto 2014, n. 28 (*Gazzetta Ufficiale* n. 57/2015);

162 milioni di euro derivanti dall'aggiornamento del Programma PON-FESR 2007-2013;

2 milioni di euro di risorse TEN – T, ciclo di programmazione 2007-2013;

292 milioni di euro di risorse provenienti da Enti Locali e altro;

• che le riduzioni delle risorse finanziarie, per un valore complessivo di 1.005 milioni di euro, sono così ripartite:

- 550 milioni di euro, ridotti per gli effetti della legge di stabilità 2015 – tabella E sul capitolo di bilancio "Ministero dell'economia e delle finanze 7122", nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'art. 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge finanziaria 2010). In particolare le riduzioni sono distribuite sui piani gestionali (PG) del capitolo come di seguito specificato:

- 300 milioni di euro sul PG 2, dedicato al rifinanziamento degli investimenti ferroviari per lo sviluppo e l'ammodernamento della rete, di cui 200 milioni di euro per il 2015, 50 milioni di euro per il 2016 e 50 milioni di euro per il 2017;

- 25 milioni di euro sul PG 6, dedicato alla tratta Cancello – Frasso Telesino della linea AV Napoli-Bari;

- 90 milioni di euro sul PG 7, relativo ai lotti costruttivi Milano-Verona-Padova e Napoli-Bari;

- 135 milioni di euro sul PG 8, relativo alla Velocizzazione della linea Adriatica;

15 milioni di euro, ridotti sul capitolo di bilancio "Ministero dell'economia e delle finanze 7122, PG 4", relativo alle opere finanziate dall'art. 7-*ter* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 giugno 2013, n. 71;

5 milioni di euro, ridotti sul capitolo di bilancio "Ministero dell'economia e delle finanze 7122", stanziati dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001)" per gli anni 2002 e 2003 e destinati alla progettazione del tracciato della linea ferroviaria Pontremolese;

72 milioni di euro sul capitolo "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7060" a copertura delle riduzioni a seguito del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 16 novembre 2012, n. 405;

51 milioni di euro a valere sul capitolo "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7569 - Aree Depresse";

16 milioni di euro a valere sul capitolo "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 8425", assegnati in via programmatica dalla delibera n. 19/2004 per studi e progettazioni preliminari di interventi al Sud;

200 milioni di euro a valere sul capitolo "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 8425", relativi ad opere del Piano nazionale per il Sud;

87 milioni di euro di risorse relative ad opere finanziate dalla UE per il ciclo di programmazione 2007-2013;

9 milioni di euro di risorse relative ad opere cofinanziate da enti locali ed altro;

• che, con riferimento all'impatto delle riduzioni di spesa sui singoli investimenti, larga parte di queste sono state compensate da nuove risorse, mentre risultano effettivamente definanziati i seguenti interventi:

milioni di euro

Intervento	Importo riduzioni di spesa
Asse Salerno-Reggio Calabria: stazione di Reggio Calabria – abbassamento piano binari e intubamento tratto urbano	200
Nuova linea AV/AC Venezia-Trieste: tratta Ronchi-Trieste	22
Potenziamento linee accesso al Brennero: lotti 1 Quadruplicamento Fortezza-Ponte Gardena 2 circonvallazione di Bolzano 4 ingresso nel nodo di Verona	17
Nuova linea Trieste-Divaca	17
Potenziamento linee accesso al Brennero: lotto 3 circonvallazione di Trento	12
Collegamento diretto linea Chivasso-Aosta con Torino - Milano (lunetta di Chivasso) ed altri interventi diffusi	6
Nuova linea AV/AC Venezia-Trieste: tratta Venezia-Ronchi	2
Linea Battipaglia-Potenza	1
Linea Palermo-Trapani	1
Linea Potenza-Metaponto	1
Linea Siracusa-Ragusa-Gela	1
Linea Taranto-Metaponto	1
Ammodernamento e velocizzazione rete sarda (SCMT e rango P tratte a nord di Oristano e linee Decimomannu-Iglesias/Villamassargia, opere connesse all'arretramento della stazione di Olbia)	1
Totale	**282**

• che, in particolare, risultano definanziati progetti sul corridoio TEN – T Mediterraneo per 41 milioni di euro e progetti sul corridoio Scandinavia-Mediterraneo per 229 milioni di euro;

• che la distribuzione degli investimenti per tipologia, con riferimento al costo a vita intera e alle risorse allocate con l'aggiornamento in esame, è la seguente:

milioni di euro

Tabella	Costo (A)	% (B)	Nuove risorse 2015 (C)	% (D)	Incidenza sul costo delle nuove risorse 2015 % (E=C/A)
A00 - manutenzione straordinaria (residuo ciclo 2007-2011)	1.345	0,7	32	0,4	2,4
A01 - sicurezza e adeguamento e obblighi di legge	29.830	14,7	1.200	13,4	4,0
A02 - tecnologie per la circolazione e l'efficientamento	6.026	3,0	485	5,4	8,0
A03 - proposte RFI per il superamento dei colli di bottiglia	6.081	3,0	1.503	16,8	24,7
A04 - potenziamento e sviluppo infrastrutturale rete convenzionale/alta capacità	100.969	49,9	1.059	11,8	1,0
A05 - sviluppo infrastrutturale rete AV/AC Torino-Milano-Napoli	32.000	15,8	0	0	0
B - investimenti realizzati per lotti costruttivi	26.232	13,0	4.964	52,3	18,9
Totale	**202.483**	**100,0**	**8.973**	**100,0**	**4,4**

Fonte: elaborazione DIPE su dati RFI S.p.A.

• che le nuove risorse risultano concentrate sugli investimenti da realizzare per lotti costruttivi (52,3 per cento sul totale delle nuove risorse) e sugli investimenti per il superamento dei colli di bottiglia (16,8 per cento sul totale delle nuove risorse);

• che la distribuzione territoriale degli investimenti è la seguente:

milioni di euro

Ambito territoriale	Costo (A)	% (B)	Nuove risorse 2015 (C)	% (D)	Incidenza sul costo delle nuove risorse 2015 % (E=C/A)
Nord	59.173	29,2	5.279	58,8	8,9
Centro	9.461	4,7	887	9,9	9,4
Sud	56.488	27,9	347	3,9	6,1
Interregionali e diffusi	77.361	38,2	2.460	17,4	3,1
Totale	**202.483**	**100,0**	**8.973**	**100,0**	**4,4**

Fonte: elaborazione DIPE dati RFI

• che, con riferimento allo stato finanziario, l'aggiornamento 2015 del Contratto, limitatamente alle "opere in corso delle tabelle A e B", è costituito da investimenti già completamente finanziati (21,6 per cento), da investimenti la cui copertura finanziaria è o sarà completata nel periodo di validità del Contratto (2,4 per cento), da investimenti finanziati nel periodo di validità del Contratto con fabbisogno residuo oltre il 2016 (42,9 per cento), da investimenti definanziati (5,7 per cento), da investimenti finanziariamente programmatici la cui copertura finanziaria è rinviata oltre il periodo di validità del Contratto (27,4 per cento);

• che il fabbisogno residuo da finanziare oltre la validità del Contratto è pari a 120.475 milioni di euro (59,4 per cento);

• che il valore degli interventi ultimati è pari a 30.797 milioni di euro;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 23 dicembre 2015, n. 5587, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze dei Ministri e degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Esprime parere favorevole

sullo schema di "Aggiornamento 2015 del Contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti" tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. nella stesura esaminata nell'odierna seduta.

Subordinatamente al recepimento delle seguenti prescrizioni:

1. trasferire l'intervento "Completamento raddoppio Genova-Ventimiglia: tratta Andora-Finale Ligure" dalla Tabella B - Investimenti realizzati per lotti costruttivi alla Tabella A – Portafoglio investimenti in corso e programmatici;

2. eliminare l'art. n. 3 dell'articolato;

3. per una migliore leggibilità delle tabelle, inoltre:

- sostituire nella tabella A la denominazione "Sezione 1 – opere in corso" con la denominazione "Sezione 1 – fase finanziaria in corso" e la denominazione "Sezione 2 – opere programmatiche" con la denominazione "Sezione 2 – fase finanziaria programmatica";

- evidenziare nelle tabelle A e B gli investimenti (programmi o progetti) di nuovo inserimento nel Contratto 2012-2016;

- inserire nella tabella A4 le seguenti colonne:

  - "Programma delle infrastrutture strategiche (PIS)", con indicazione degli interventi inclusi;

  - "Stato intervento" con indicazione per ciascun intervento di una delle seguenti fasi: in esecuzione, affidato, bando di gara pubblicato, in progettazione preaffidamento (specificare la fase), in altra fase progettuale, in programma;

Delibera:

1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà trasmettere una relazione informativa sui progetti ferroviari già esaminati da questo Comitato, e in particolare:

- su eventuali incrementi del costo degli interventi relativi a progetti definitivi in fase di approvazione o derivati da varianti a progetti già approvati;

- sulle modifiche di copertura finanziaria di interventi, in aumento o diminuzione, rispetto alle risorse disponibili all'atto dell'approvazione e ora destinate ad altro intervento o di risorse aggiuntive provenienti da altre fonti finanziarie del Contratto.

Dette variazioni sono da considerare programmatiche fino a che non siano state approvate da questo Comitato, così come i costi degli interventi rientranti nel Programma delle infrastrutture strategiche non ancora esaminati.

2. In particolare, il raddoppio ferroviario Voltri-Brignole, che presenta un aumento di costo pur avendo un progetto definitivo approvato con delibera 29 marzo 2006, n. 85 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221/2006), e che ora risulta carente di copertura finanziaria, dovrà essere sottoposto con urgenza all'esame di questo Comitato.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenterà a questo Comitato, entro un mese dalla data di efficacia della presente delibera, l'aggiornamento 2016 del Contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti, che dovrà tenere conto del nuovo quadro finanziario in esito all'approvazione della legge di stabilità 2016. L'aggiornamento dovrà essere corredato da apposite schede-progetto che indichino l'evoluzione sotto l'aspetto tecnico e finanziario delle singole opere ricomprese nel Contratto di programma, motivando l'inserimento di nuove opere.

4. Coerentemente con la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n 2 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152/2015), punto 1.3, il Contratto di programma dovrà essere aggiornato con l'assegnazione per il 2016 dei finanziamenti necessari a completare la copertura finanziaria dell'intervento "Linea Pescara – Bari: raddoppio della tratta Termoli - Lesina".

5. Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, RFI S.p.A. dovrà assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti con il sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici, di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999.

6. Le modalità di controllo dei flussi finanziari relativi alle opere di legge obiettivo saranno regolate coerentemente alle previsioni di cui alla richiamata delibera n. 15/2015.

7. Ai sensi della delibera n. 24/2004, i CUP assegnati alle opere dovranno essere comunicati al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri ed evidenziati in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardanti le opere stesse.

8. La relazione informativa di RFI S.p.A., i relativi allegati e le schede illustrative costituiscono parte integrante dell'aggiornamento 2015 del Contratto.

9. Il prossimo Contratto di programma 2017-2021, che dovrà essere coerente con le Linee guida in corso di emanazione ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, e in particolare:

• dovrà prevedere una struttura degli investimenti che tenga conto della seguente articolazione:

- elaborazione di un "Piano complessivo decennale" (da ora in poi "Piano"), supportato da una valutazione dei fabbisogni;

- individuazione, all'interno del Piano, del Programma quinquennale comprendente esclusivamente gli interventi prioritari da finanziare nel periodo, selezionati sulla base di una valutazione degli obiettivi e dei correlati fabbisogni;

- individuazione nel Programma quinquennale degli interventi in corso già finanziati e degli interventi da finanziare nel quinquennio: gli interventi interamente privi di copertura finanziaria o dotati di risorse in misura minima, il cui avvio è rinviato al Contratto di programma per il quinquennio successivo, confluiranno nella sezione programmatica del Piano;

- nell'elaborazione del Piano si dovrà privilegiare il trasferimento delle risorse immobilizzate a progetti più maturi;

• dovrà contenere tabelle articolate per: *i)* "investimenti ultimati" con indicazione se entrati in esercizio; "investimenti in esecuzione", con indicazione dell'avanzamento fisico e finanziario, evidenziando quelli già totalmente finanziati; "programmi pluriennali di interventi" allegando una apposita relazione che descriva ogni singolo programma e i relativi interventi con lo stato di attuazione procedurale, fisico e finanziario; "interventi prioritari", distinguendo tra interventi finanziati completamente nell'ambito del Programma quinquennale e interventi la cui complessità realizzativa richiede la prosecuzione del finanziamento nei contratti successivi; "interventi da realizzare per lotti costruttivi"; "interventi in progettazione", con indicazione dell'anno previsto di pubblicazione del bando di gara; "interventi in programma", che non si intende finanziare nell'ambito del Programma quinquennale, con indicazione dell'anno previsto di inizio della progettazione;

• le tabelle dovranno contenere, oltre alle informazioni già incluse nel Contratto di programma in esame, le seguenti indicazioni: *i)* delibere di questo Comitato relative all'intervento; *ii)* stato di attuazione procedurale, fisico e finanziario; *iii)* data stimata di entrata in esercizio; risorse assegnate da questo Comitato, suddivise per fonti afferenti alla legge n. 443/2001 ed altre fonti.

Invita

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

• a sottoporre lo schema di aggiornamento 2015 del Contratto alle competenti Commissioni parlamentari per il prescritto parere;

• a informare, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 112/2015, l'organismo di regolazione e, mediante il gestore dell'infrastruttura, i richiedenti e, su loro richiesta, i richiedenti potenziali, sul contenuto dello schema di aggiornamento del Contratto di programma, al fine di consentire agli stessi di esprimersi al riguardo prima che esso sia sottoscritto, soprattutto in materia di interventi nei terminali e scali merci, nei nodi urbani, nelle stazioni e nei collegamento con i porti e a pubblicare l'aggiornamento del Contratto di programma entro un mese dalla sua approvazione;

• a trasmettere l'ultimo aggiornamento disponibile della relazione di RFI S.p.A. sullo stato di attuazione degli investimenti, con un quadro costo a vita intera/disponibilità relativo a tutti gli investimenti inclusi nel Contratto, siano essi finanziati e/o finanziariamente programmatici;

• a presentare il prima possibile a questo Comitato la parte servizi del Contratto di programma di RFI S.p.A..

Roma, 23 dicembre 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 728

16A03213

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 aprile 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,139
Yen	123,28
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,026
Corona danese	7,4424
Lira Sterlina	0,8006
Fiorino ungherese	312,07
Zloty polacco	4,2793
Nuovo leu romeno	4,4675
Corona svedese	9,2815
Franco svizzero	1,0877
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3809
Kuna croata	7,4875
Rublo russo	76,0574
Lira turca	3,224
Dollaro australiano	1,506
Real brasiliano	4,0647
Dollaro canadese	1,4794
Yuan cinese	7,3709
Dollaro di Hong Kong	8,8321
Rupia indonesiana	14956
Shekel israeliano	4,3075
Rupia indiana	75,7055
Won sudcoreano	1306,55
Peso messicano	20,1924
Ringgit malese	4,4307
Dollaro neozelandese	1,6669
Peso filippino	52,552
Dollaro di Singapore	1,5341
Baht tailandese	39,956
Rand sudafricano	16,7955

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A03224

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 aprile 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1396
Yen	123,44
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,03
Corona danese	7,4434
Lira Sterlina	0,7984
Fiorino ungherese	311,38
Zloty polacco	4,2923
Nuovo leu romeno	4,4708
Corona svedese	9,2138

Franco svizzero	1,0874
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3515
Kuna croata	7,489
Rublo russo	75,6167
Lira turca	3,2274
Dollaro australiano	1,4882
Real brasiliano	4,0034
Dollaro canadese	1,4674
Yuan cinese	7,3632
Dollaro di Hong Kong	8,8371
Rupia indonesiana	14917,84
Shekel israeliano	4,2923
Rupia indiana	75,668
Won sudcoreano	1302,88
Peso messicano	20,0248
Ringgit malese	4,4273
Dollaro neozelandese	1,654
Peso filippino	52,517
Dollaro di Singapore	1,5354
Baht tailandese	39,943
Rand sudafricano	16,7396

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A03225

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 aprile 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1298
Yen	123,47
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,036
Corona danese	7,4429
Lira Sterlina	0,79388
Fiorino ungherese	310,73
Zloty polacco	4,2869
Nuovo leu romeno	4,47
Corona svedese	9,176
Franco svizzero	1,0887
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3113
Kuna croata	7,466
Rublo russo	74,2708
Lira turca	3,2259
Dollaro australiano	1,4768
Real brasiliano	3,969
Dollaro canadese	1,4466
Yuan cinese	7,3172
Dollaro di Hong Kong	8,7637
Rupia indonesiana	14867,17
Shekel israeliano	4,2697
Rupia indiana	75,249
Won sudcoreano	1298,14
Peso messicano	19,8238
Ringgit malese	4,3852
Dollaro neozelandese	1,6337
Peso filippino	52,065
Dollaro di Singapore	1,5265
Baht tailandese	39,611
Rand sudafricano	16,6342

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A03226

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 aprile 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1252
Yen	123,09
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,028
Corona danese	7,4415
Lira Sterlina	0,7956
Fiorino ungherese	311,25
Zloty polacco	4,2992
Nuovo leu romeno	4,4728
Corona svedese	9,158
Franco svizzero	1,0878
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,264
Kuna croata	7,4822

Rublo russo	74,2429
Lira turca	3,2203
Dollaro australiano	1,461
Real brasiliano	3,9586
Dollaro canadese	1,4434
Yuan cinese	7,297
Dollaro di Hong Kong	8,7283
Rupia indonesiana	14844,32
Shekel israeliano	4,2642
Rupia indiana	74,8648
Won sudcoreano	1298,53
Peso messicano	19,6655
Ringgit malese	4,3737
Dollaro neozelandese	1,6395
Peso filippino	51,982
Dollaro di Singapore	1,5346
Baht tailandese	39,506
Rand sudafricano	16,3938

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A03227

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 aprile 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1284
Yen	122,91
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,025
Corona danese	7,4414
Lira Sterlina	0,79575
Fiorino ungherese	310,54
Zloty polacco	4,2967
Nuovo leu romeno	4,4728
Corona svedese	9,1902
Franco svizzero	1,0919
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3044
Kuna croata	7,5005
Rublo russo	75,0125
Lira turca	3,2212
Dollaro australiano	1,4648
Real brasiliano	3,9387
Dollaro canadese	1,4535
Yuan cinese	7,3072
Dollaro di Hong Kong	8,7527
Rupia indonesiana	14862,67
Shekel israeliano	4,2675
Rupia indiana	75,1425
Won sudcoreano	1295,12
Peso messicano	19,7927
Ringgit malese	4,4085
Dollaro neozelandese	1,6334
Peso filippino	52,051
Dollaro di Singapore	1,533
Baht tailandese	39,584
Rand sudafricano	16,4424

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A03228

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Folltropin 700 UI Polvere e Solvente per soluzione iniettabile».

Estratto decreto n. 46 del 21 marzo 2016

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario sottoelencato fino ad ora registrato a nome della società Bioniche Animal Health Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublino, 15 - Irlanda.

FOLLTROPIN 700 UI POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE, nella confezione:

flacone polvere + flacone solvente - A.I.C. n. 103739013

è ora trasferita alla società Vetoquinol Italia S.r.l. con sede in Via Piana, 265 - 47032 Bertinoro (FC) Cod. Fisc. 00136770401.

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato.

Il medicinale veterinario suddetto resta autorizzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo decreto sarà notificato alla società interessata.

16A03219

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Flumechina 20% liquido Filozoo S.r.l.», «Spiramicina 20% Filozoo», «Rubromicin 100», «Filosulfa 200».

Decreto n. 54 del 31 marzo 2016

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari «FLUMECHINA 20% LIQUIDO FILOZOO SRL» AIC n. 102649, «SPIRAMICINA 20% FILOZOO» AIC n. 102416, «RUBROMICIN 100» AIC n. 102648, «FILOSULFA 200» AIC n. 102660, di cui è titolare l'impresa Filozoo Srl, con sede in viale del Commercio, 28/30 - Carpi 41012 (MO), codice fiscale n. 02770840367, sono decadute in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: mancata commercializzazione per tre anni consecutivi, ai sensi dell'art. 33 del sopracitato decreto legislativo n. 193/2006.

Efficacia del decreto: dal giorno della notifica all'impresa interessata.

16A03221

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nobilis TRT».

Decreto n. 55 del 31 marzo 2016

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «NOBILIS TRT» AIC n. 102197, di cui è titolare l'impresa Intervet International B.V., con sede in Wim De Korverstraat 35 P.O.BOX 31-Boxmeer-Olanda - 5830, è decaduta in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della revoca: mancata commercializzazione per tre anni consecutivi, ai sensi del comma 6 dell'art. 33 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

Efficacia del decreto: dal giorno della notifica all'impresa interessata.

16A03222

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Cofircont - Compagnia fiduciaria S.r.l.», in Milano.

Con D.D. 14 aprile 2016, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto ministeriale 3 agosto 1968, modificato in data 4 novembre 1991, alla Società «Cofircont - Compagnia Fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Milano (MI), C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 02589350152, deve intendersi riferita alla «Cofircont - Compagnia Fiduciaria S.r.l.» a seguito della variazione della forma giuridica da «S.p.A.» a «S.r.l.».

16A03218

Divieto d'uso di un tipo di idropulitrice

Con decreto direttoriale del 18 marzo 2016 è stato disposto, su prescrizione adottata con decisione di esecuzione (UE) 2016/275 della Commissione europea dell'8 febbraio 2016, relativa a una misura adottata dalla Spagna, conformemente all'art. 11 della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 33 del 10 febbraio 2016, il divieto d'uso dell'idropulitrice tipo «Parkside PHD 100 B2», prodotta da Grizzly Gartengerate GmbH & Co. KG. Germania e distribuita da LIDL Supermercados S.A.U. Spagna.

Il provvedimento di divieto d'uso, unitamente alla decisione della Commissione europea, è consultabile nel sito Internet del Ministero dello sviluppo economico al seguente indirizzo: http://www.mise.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/sicurezza-prodotti/esecuzione-divieti-comunitari

16A03229

Divieto d'uso di una macchina per la spiumatura di volatili

Con decreto direttoriale del 18 marzo 2016 è stato disposto, su prescrizione della Commissione europea adottata con decisione n. 2015/2182 del 24 novembre 2015 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 309 del 26 novembre 2015, il divieto d'uso di una macchina per la spiumatura di volatili distribuita dalla Fringo GmbH&Co,KG, Kurfurstendamm 96, 10709 Berlino.

Il provvedimento di divieto d'uso, unitamente alla decisione della Commissione europea, è consultabile nel sito Internet del Ministero dello sviluppo economico al seguente indirizzo: http://www.mise.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/sicurezza-prodotti/esecuzione-divieti-comunitari

16A03230

Divieto d'uso di due macchine taglia-spacca legna da ardere

Con decreto direttoriale del 18 marzo 2016 è stato disposto, con decisione di esecuzione (UE) 2015/1377 della Commissione del 7 agosto 2015, relativa a una misura adottata dalla Svezia, conformemente all'art. 11 della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 212 dell'11 agosto 2015, il divieto d'uso di due macchine taglia-spacca legna da ardere, tipo BonnetKlippen e Brannhultsklippen prodotte dalla Bonnet AB, Surgatan, SE-602 28 Norrkoping, Svezia.

Il provvedimento di divieto d'uso, unitamente alla decisione della Commissione europea, è consultabile nel sito Internet del Ministero dello sviluppo economico al seguente indirizzo: http://www.mise.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/sicurezza-prodotti/esecuzione-divieti-comunitari

16A03231

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-098) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.